

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
accompagnante il progetto di riforma degli articoli 19, 28, 30 e 32
della Legge tributaria

(dell'8 maggio 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Le norme fiscali delle quali ci occupiamo hanno costituito — nel corso della presente legislatura — l'oggetto di reiterati interventi parlamentari. Questa constatazione non stupisce se si considera l'importanza e la complessità delle disposizioni in esame. Esse infatti, oltre a riguardare una gran parte (e per talune la totalità) dei contribuenti persone fisiche, incidono notevolmente — data la loro particolare natura — nella determinazione dell'onere tributario.

Il 7 settembre 1959 l'on. Pietro Monetti presentava una mozione con la quale venivano precisate proposte di modifica degli articoli 30, 36, 49, 69 e 70 della legge tributaria. La materia inerente all'art. 49 ha già formato oggetto di una concreta revisione (cfr. messaggio n. 948 del 23 marzo 1961, e legge 3 luglio 1961); pacifico quindi che per tale ambito la mozione Monetti debba ritenersi risolta. All'invito in essa contenuto di procedere ad una nuova stesura dell'art. 30 L.T. il Consiglio di Stato dà seguito con il messaggio che ci pregiamo sottoporvi, nella parte in cui si formulano considerazioni e si redige un progetto quo alla cosiddetta « deduzione iniziale ».

Il 28 dicembre 1959 era depositato il testo di un'iniziativa parlamentare — a firma degli onorevoli Pellegrini Angelo, Rossi Bertoni, Mengoni, De Giorgi, Botani, Maretti e Boffa — mediante la quale si proponeva la riforma degli art. 19, 28, 30 e 32 della legge tributaria.

Sulle medesime norme (eccettuato l'art. 19) verte la mozione 19 aprile 1960 dell'on. Enea Fraschina.

Infine, il 4 aprile dello scorso anno si avevano tre interventi in Gran Consiglio per una modifica delle suddette disposizioni fiscali, e più precisamente :

- a) un'iniziativa dell'on. Lafranchi (art. 19, 28, 30 e 32); essa conglobava — tra l'altro — la già citata iniziativa 28 dicembre 1959 degli onorevoli Pellegrini Angelo e confirmatari;
- b) un'iniziativa a firma degli onorevoli Visani, Benito Bernasconi, Wyler, Petrali, Agostinetti (art. 12, 19, 28, 30 e 32);
- c) una mozione degli onorevoli Tamburini e Conti (art. 19 e 28).

Riassumendo : ben sei sono gli atti presentati a norma del regolamento parlamentare e ai quali il Consiglio di Stato risponde in questa sede.

Saremmo tentati di concludere questa sia pur succinta introduzione con talune riflessioni di portata generale, alle quali non possiamo sottrarci in occasione di una riforma tributaria che — benchè limitata a quattro articoli — suscita un vasto interessamento nell'opinione pubblica, per i motivi testè indicati. Preferiamo tuttavia rinviare tale disamina alla fine del presente messaggio, e passare subito al vaglio di ogni singola norma. Riteniamo che così facendo, oltre a rispettare una giusta prevalenza del problema specifico qui affrontato sugli aspetti generici collaterali ad esso, saremo poi in grado di discutere con maggior agio e chiarezza su questi ultimi.

Art. 19

Salvo la mozione Tamburini/Conti tutte le altre proposte di rettifica della suddetta disposizione prevedono di estendere la percentuale di esenzione dei redditi esattamente accertabili derivanti da attività lucrativa dipendente. Si parla di un'imposizione da eseguirsi in ragione di 7/10 (iniziativa Visani e confirmatari), oppure in ragione del 70 % fino ad un determinato limite di reddito e del 75 % oltre tale limite (iniziativa Pellegrini Angelo e confirmatari; iniziativa Lafranchi).

Il Consiglio di Stato non può accogliere simili concetti.

E' necessario mettere bene in chiaro come l'esonero di una quota dei redditi descritti sia dettato solo in parte da valide considerazioni di tecnica fiscale: e più precisamente nella misura in cui esso tende a concedere a coloro che esercitano attività dipendenti una deduzione — globalmente calcolata — di certe spese necessarie a conseguire il reddito del lavoro. (Con il citato procedimento non si costituisce alcun privilegio; infatti per i contribuenti che esercitano professioni indipendenti tale deduzione è operata assimilando, nella prassi di tassazione, il loro reddito del lavoro a quello aziendale, con la conseguente applicazione dell'art. 21, lettera a) L.T.).

Accanto a questo motivo ne sussiste però un altro, estraneo a qualsiasi fondamento di diritto tributario e suggerito invece dall'opportunità di fronteggiare determinate circostanze di fatto. Tale secondo motivo — di sua stessa natura contingente — è da riscontrare nell'insufficiente imposizione delle altre categorie di redditi, per cui la norma dell'art. 19 introdurrebbe una specie di correttivo alle disparità di situazioni.

Esplicite dichiarazioni in tal senso sono state fatte da membri dell'Esecutivo cantonale; citiamo ad es.:

- 1) l'intervento del defunto Consigliere di Stato Cesare Mazza (supplente del Dipartimento delle finanze, allora diretto dall'on. Raimondo Rossi) nella seduta granconsigliare del 10 settembre 1924. (Verbali del Gran Consiglio - Sessione ordinaria primaverile 1924, pagina 515);
- 2) l'intervento del Consigliere di Stato Brenno Galli nella seduta 14 luglio 1948, a Faïdo, della Commissione speciale nominata per l'esame del progetto di nuova legge tributaria. (Verbali Commissione speciale, pagina 26);
- 3) l'intervento sempre del Consigliere di Stato Brenno Galli nella seduta granconsigliare del 3 aprile 1950. (Verbali del Gran Consiglio - Sessione ordinaria autunnale 1949, pagina 671).

Ci sia concesso di riportare in esteso quanto ebbe a dire l'on. Mazza nella predetta riunione del Legislativo.

« E' noto — affermava il Magistrato — che il concetto informatore dell'esonero dall'imposta di una parte delle rendite ufficialmente accertabili consiste nel fatto o nella presunzione che gli altri contribuenti non paghino i loro pubblici tributi per la totalità dei loro beni o delle loro rendite.

L'esonero dall'imposta di una parte degli stipendi fissi è imposto da un criterio riparatore ed equilibratore: quello di attenuare in equa misura l'asprezza dell'aggravio fiscale in confronto delle rendite che sono integralmente conosciute dal fisco e che quindi non possono essere sottratte all'imposizione. In uno Stato ideale, in uno Stato dove i principi della morale tributaria fossero rispettati e seguiti da tutti i contribuenti; in uno Stato nel quale tutti i contribuenti fossero assoggettati all'imposta per tutto quanto posseggono e per tutto quanto guadagnano, l'esonero dall'imposta di una parte degli stipendi sarebbe un non senso, un'ingiustizia e costituirebbe un vero e proprio privilegio.

Il principio dell'esonero ha dovuto però venire ammesso dal nostro legislatore perchè è innegabile che il nostro Cantone non è ancora quel paese ideale di cui parlavo poco fa, e che nello stesso tempo l'accertamento dell'ente imponibile è ancora imperfetto e incompleto.

Ritenuto il principio dell'esonero la questione di quantitativo, vale a dire la determinazione della quota di rendita che non dev'essere soggetta all'imposta, dev'essere risolta in relazione al maggiore o minore accertamento ed alla maggiore o minore imposizione delle sostanze e delle rendite degli altri contribuenti che non appartengono alla classe impiegatizia.

In altre parole, quanto più procede l'opera di accertamento, tanto meno si giustifica l'esonero a favore della classe degli impiegati a stipendio fisso e tanto più questo esonero assume l'aspetto e anche la natura di un privilegio ».

Nessuno può negare l'ineccepibilità di un ragionamento siffatto. Osserviamo che già oggigiorno l'apparato fiscale ha un'efficienza maggiore di quella di circa quarant'anni fa (evoluzione in parte scontabile con il normale progredire della prassi, in parte facilitata dall'introduzione di nuove norme legislative). Oltre a ciò è in corso un'opera di ulteriore miglìoria intesa sia a perfezionare l'attitudine professionale dei funzionari e impiegati che svolgono mansioni qualificate, sia a fornire a tutto il complesso dell'amministrazione tributaria i mezzi materiali per una proficua indagine dell'imponibile. Dallo sforzo attuale è lecito attendersi risultati positivi, in parte fin dal corrente periodo di tassazione e ancor più in quelli immediatamente a venire. Ora con il miglioramento dell'accertamento il motivo d'imporre in misura limitata i redditi di attività dipendenti per equilibrare un mancato integrale aggravio di quelli derivanti da altre fonti è destinato a perdere via via significato e fondamento.

La percentuale di esonero stabilita al 20 % è più che sufficiente a soddisfare le esigenze di deducibilità di talune spese necessarie a conseguire il reddito (consumo degli abiti di lavoro o di quelli civili; acquisto di libri e attrezzi di carattere scientifico per il proprio lavoro, ecc.); se la si alzasse — come chiedono le iniziative — si avrebbe una maggiore incidenza dell'aspetto « compensativo » o « correttivo » dell'esonero stesso, cioè esattamente di quello meno valido, e destinato a trovarsi sempre meno in armonia con gli sviluppi futuri dell'organizzazione fiscale.

La conseguenza ultima di quest'ordine di pensieri è di considerare la detrazione di cui all'art. 19 una pura norma di transizione, da abrogare e sostituire con altra disposizione non appena si sia raggiunto un più approfondito accertamento di tutti i redditi; a quel momento in luogo della detrazione suddetta su-
bentrerebbe la deduzione delle spese necessarie a conseguire il reddito, intese nel loro complesso. (La legislazione tributaria dei Cantoni di Argovia, Basilea-Città, Friburgo, Ginevra, Grigioni, Neuchâtel, Nidwalden, Sciaffusa, Soletta, Vallese, Vaud e Zurigo è già ora redatta in questi termini).

Nel rifiuto di procedere ad un rialzo della percentuale del 20 % è implicito il non accoglimento dell'istanza Visani per un minimo di detrazione di Fr. 1.000,—; infatti, accettando simile punto di vista si aumenterebbe automaticamente la percentuale di esonero per i redditi di lavoro dipendente inferiori a Fr. 5.000,—.

Completamente diverso si presenta il problema dell'aumento del limite massimo sul quale viene arrestata l'espansione in cifre assolute dell'esonero. Qui non si tratta più di variare la percentuale bensì di stabilire una cifra di reddito oltre cui non sia fuori luogo parlare di « alti salari ». (Nei confronti di essi non è opportuno — al fine di evitare differenze troppo ampie di detrazione e sensibiliissime flessioni dell'imponibile — permettere un influsso illimitato del 20 %). Per decidere in tal senso non può esservi altro criterio che la valutazione del mutato

potere di acquisto della moneta rispetto al momento in cui entrò in vigore la legge 11 aprile 1950. A quel tempo uno stipendio di poco superiore a Fr. 12.000,— poteva ancora definirsi « alto salario »; oggi certamente no. Riteniamo di conseguenza equo estendere sino a Fr. 4.000,— il limite massimo di detrazione dell'art. 19; così facendo concediamo un beneficio ai redditi di lavoro dipendente compresi tra i 12.001,— e i 20.000,— franchi.

L'iniziativa Visani propone di applicare la deduzione percentuale dell'art. 19 anche « agli stipendi o salari determinati in base al reddito di categoria ». Il Consiglio di Stato considera superflua una simile aggiunta formale nella legge. In pratica i cosiddetti « operai di categoria » hanno già ora la possibilità di usufruire del disposto dell'art. 19 (imposizione agli otto decimi) attraverso i « coefficienti » applicati dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni in seguito ai contatti con le organizzazioni sindacali. Va messo in rilievo che si concede più del 20 %, perchè il « coefficiente » calcolato è sì del 15 %, ma non bisogna dimenticare che si tien conto di un numero ridotto di ore lavorative rispetto a quello effettivo (soprattutto non vengono noverate le ore straordinarie, assai frequenti nell'attuale clima di alta congiuntura).

(Tra gli operai di « categoria » sono numerosi i dimoranti. Taluni sostengono che costoro — per la maggioranza italiani — sono esposti al pericolo di una doppia imposizione. E' probabile che debbano pagare la cosiddetta « imposta di famiglia » (corrispettivo della nostra imposta comunale), ma con altrettanta probabilità non sono soggetti all'« imposta di ricchezza mobile », vale a dire all'imposta classica principale sul reddito. Comunque resta il fatto concreto che tutti i paesi dell'OCDE, e quindi anche l'Italia, hanno riconosciuto il principio dell'imposizione della manodopera nel luogo del conseguimento del reddito : perciò se in qualche caso si riscontrasse effettivamente una doppia imposizione la maggiore responsabilità dovrebbe farsi risalire alla mancanza di un'apposita convenzione con l'Italia).

La mancata rettifica della percentuale e l'aumento del limite massimo di detrazione fino a Fr. 4.000,— sono giustificati dall'insieme di considerazioni che siamo venuti esponendo. D'altra parte ci rendiamo conto che in tal modo restano favoriti i soli redditi di lavoro di una determinata fascia (da 12.001,— a 20.000,— franchi). Questo risultato può apparire insoddisfacente, soprattutto se messo in relazione al trattamento dei salari di modesta entità. Aggiungiamo subito che siamo ben lontani dal restare indifferenti a una simile critica, ed alla conseguente richiesta di concedere agevolazioni anche ai redditi di lavoro delle categorie inferiori. Vogliamo soltanto avvertire che quest'ultima specifica riforma — di ancor più marcato valore sociale — sarà attuata in altra sede, e cioè modificando la cosiddetta « deduzione iniziale » (art. 30, lettera a) L.T.). Si otterrà così un beneficio notevole per i contribuenti meno abbienti, con il vantaggio — oltre tutto — di non dover ricorrere a procedure tecnicamente scongiabili.

L'iniziativa Lafranchi, l'iniziativa Visani e confirmatari e la mozione Tamburini/Conti trattano anche i punti disciplinati ai §§ 1 e 2 dell'art. 19 (deduzione per doppia economia domestica totale e parziale; deduzione per spese effettive di trasporto al luogo di lavoro). La prima iniziativa chiede l'aumento da fr. 400,— a fr. 700,— della deduzione per doppia economia domestica totale, e da Fr. 150,— a Fr. 300,— per quella parziale (da Fr. 500,— a Fr. 1.000,— per gli emigranti). Quanto alle spese di trasporto è proposto il passaggio dagli attuali Fr. 300,— a Fr. 600,— (importi sempre intesi annui).

La seconda iniziativa suggerisce la detrazione integrale sia delle spese per doppia economia domestica (totale e parziale) che di quelle di trasporto; alle spese per doppia economia domestica è parificato l'aggravio finanziario derivante al contribuente dal lavoro a squadra. Si domanda poi l'adozione pura e semplice — nei campi citati — delle disposizioni vigenti per l'I.D.N.

La mozione Tamburini/Conti, infine, si riferisce unicamente alle spese di trasporto, chiedendone però anch'essa — al pari dell'istanza Visani — la deduzione integrale.

Il Consiglio di Stato è dell'opinione che i §§ 1 e 2 dell'art. 19 debbano rimanere invariati.

Innanzitutto occorre guardarsi dalla tentazione di diluire gli sgravi su troppi punti del testo legislativo; altrimenti si appesantirebbe il lavoro di accertamento in cambio di vantaggi per taluni lati appena avvertibili dal soggetto d'imposta. Molto meglio accentrare le agevolazioni su poche voci essenziali e con misure di autentica efficacia.

In secondo luogo, circa il particolare problema in esame sorgono fondati dubbi sull'opportunità di procedere a modifiche. Un calcolo effettuato sulla base della statistica tributaria 1958 permette ad esempio di constatare che per le spese di trasporto vi è una media di deduzione di Fr. 218,25 per contribuente. Infatti, i contribuenti che usufruiscono di questa specifica deduzione risultano essere 18.341 e il reddito dedotto è di Fr. 4.002.590,—. Resta dunque ancora una media di più di 80,— franchi per contribuente per giungere al limite massimo dei 300,— franchi.

Quando si chiede — come fa l'iniziativa Visani e confirmatari — la deduzione integrale delle spese di trasporto e di quelle per doppia economia domestica bisogna anche tener presente la difficoltà e specialmente l'aleatorietà dei calcoli relativi. Non tutti i contribuenti che entrano in linea di conto usufruiscono di un servizio pubblico (casi di auto acquistate in comune da più persone; datori di lavoro che provvedono essi stessi al trasporto gratuito dei loro dipendenti, ecc.). Per quanto si riferisce alla doppia economia domestica, la richiesta deduzione integrale, ove fosse attuata, costringerebbe molto probabilmente l'amministrazione cantonale delle contribuzioni ad emanare cifre di valutazione forfettaria dei pasti consumati fuori casa.

Un cenno a parte merita la domanda di adozione *tout court* di norme applicate in sede I.D.N. Così facendo si dimenticano le differenze sostanziali che vigono in tema di imposizione diretta tra la Confederazione e i Cantoni. Per questi ultimi l'imposta diretta è la fonte principale dei proventi fiscali; per la prima è invece prevalente il cespite di entrate fornito dalle imposte indirette (nota prevalenza, ad es., dell'ICA). Del resto tutto ciò è palesemente confermato dal limite minimo di assoggettamento fissato ai 6.000,— franchi di imponibile, dalla sopravvenuta rinuncia all'imposizione complementare della sostanza posseduta dalle persone fisiche, nonché — come osservazione generale — dalla ridotta incidenza globale dell'IDN rispetto a tutte le imposte dirette cantonali. (La validità di queste considerazioni non è per nulla inficiata dai più recenti progetti di riforma delle finanze federali; più in particolare dalla possibilità di aumentare del 25 % i tassi dell'IDN e dell'imposta sulla cifra d'affari. Non verrebbe infatti meno la preminenza dell'ICA sull'imposta per la difesa nazionale, nè quest'ultima cesserebbe di influire in molto minor misura che non l'imposta diretta cantonale sull'onere complessivo di ogni singolo contribuente).

Da ultimo — e sempre in tema di deduzione delle spese di trasporto e di doppia economia domestica — non ci sembra arbitrario richiamare i ragionamenti sostenuti quo al richiesto rialzo della percentuale di detrazione dell'art. 19. L'attuale 20 % — secondo le nostre proposte — non dev'essere aumentato; esso è anzi destinato a scomparire del tutto. In attesa di ciò è innegabile che ogni progressivo miglioramento nell'accertamento toglierà giustificazione (già ora di pura convenienza) ad una quota via via sempre maggiore della parte "compensativa" della percentuale di esonero. In tale quota — a ripristinarne una più genuina fondatezza di diritto tributario — si potranno allora considerare assorbite

eventuali nuove necessità di sgravi per le spese qui in esame; finchè non sia possibile adottare anche nel Ticino la disciplina legislativa propria dei Cantoni confederati elencati poc'anzi. (Nessuna percentuale di esonero; in compenso deduzione complessiva di tutte le spese necessarie a conseguire il reddito derivante da attività lucrativa dipendente).

Prima di esporre, nelle linee essenziali, il sistema di calcolo adottato per valutare l'aggravio finanziario che il Cantone dovrà subire in seguito alla modifica dell'art. 19 è indispensabile chiarire una circostanza valida per tutte le norme sulle quali verte la presente riforma della legge tributaria.

Parlare di onere causato dalla concessione di agevolazioni nel campo fiscale significa ovviamente riferirsi al minor incasso d'imposta. Ora, il Consiglio di Stato ha voluto che — per ogni articolo — questo minor incasso fosse stabilito nell'ambito dell'attuale biennio di tassazione 1961/62 (chiamato per brevità undicesimo periodo). Elemento-base per il calcolo è il numero dei contribuenti persone fisiche; la determinazione di tale elemento con riguardo all'undicesimo periodo costituisce appunto la suddetta circostanza di portata generale.

Si è iniziato dal numero dei contribuenti persone fisiche rilevato in occasione della statistica tributaria 1958 (biennio di tassazione 1957/58; cioè nono periodo): esso è di 84.661; lo si è paragonato a quello riscontrabile dalla statistica tributaria 1951 (biennio di tassazione 1951/52; cioè sesto periodo), che è di 79.661. La differenza risulta essere di 5.000. Dividendo 5.000 per 3 (i tre periodi intercorsi tra il sesto e il nono) si ha l'aumento medio biennale tra il 1951/52 e il 1957/58:

$$5.000 : 3 = 1.666$$

L'amministrazione cantonale delle contribuzioni, sulla scorta di dati forniti dagli uffici circondariali, ha fissato in 92.000 i contribuenti persone fisiche per il biennio di tassazione 1959/60 (decimo periodo). La differenza verso il nono periodo è qui di 7.339 contribuenti (92.000 meno 84.661).

Per giungere a determinare in via presuntiva i contribuenti persone fisiche dell'attuale biennio di tassazione abbiamo ritenuto che la migliore soluzione fosse quella di aggiungere ai 92.000 del decimo periodo un numero che rispecchiasse una sorta di "media comparata" degli aumenti fin qui registrati. Tale media comparata si ottiene abbinando l'aumento biennale medio risultante dalla statistica 1958 messa in confronto con quella del 1951, e l'aumento rilevabile dal paragone tra il computo del decimo periodo e la statistica 1958; occorre poi stabilire come termine ultimo la metà dei due aumenti. L'operazione è perciò la seguente:

$$\frac{7.339 + 1.666}{2} = 4.502$$

Aggiungendo questi 4.502 contribuenti nuovi (espressione della citata "media comparata") a quelli del decimo periodo si ha:

$$\begin{array}{r} 92.000 + \\ 4.502 = \\ \hline 96.502 \end{array}$$

Per semplificare i calcoli veri e propri circa gli oneri delle diverse modifiche abbiamo fissato — in cifra tonda — a 96.000 i contribuenti persone fisiche presumibili nel biennio di tassazione 1961/62 (undicesimo periodo).

A correggere una possibile minor valutazione dell'aggravio finanziario originata dalla presa in considerazione di un numero di contribuenti inferiore a quello effettivo esiste la riserva prudenziale del 10 %, calcolata nella tabella riassuntiva.

Stabilita così la premessa passiamo al calcolo dell'onere causato dalla modifica dell'art. 19.

La tabella I allegata al presente messaggio permette di rilevare l'aggravio risultante dall'attuale disciplina legislativa e riferito alla statistica 1958, che è la fonte di tutte le operazioni di conteggio (siamo perciò nell'ambito del nono periodo: contribuenti persone fisiche 84.661). (Avvertiamo che ai fini delle operazioni si sono dovuti esaminare i risultati particolareggiati della predetta statistica, e non solo quelli complessivi come sono pubblicati dall'Ufficio cantonale di statistica).

Nella citata tabella la cifra di 66.199.670,— indica il totale delle deduzioni del 20 % operate su ogni singola stratificazione di redditi. I 4.106.015,70 indicano, a loro volta, la somma dei minori incassi ottenuti applicando, in ogni singola stratificazione, l'aliquota di categoria al reddito dedotto. (Oltre i 12.000,— franchi : numero dei contribuenti moltiplicato per 2.400,—, limite massimo attuale).

La tabella II dà la somma dei minori incassi originati dalla modifica proposta dal Consiglio di Stato, ma ancora riferiti alla statistica 1958. (Oltre i 20.000,— franchi : numero dei contribuenti moltiplicato per 4.000,—, limite massimo nuovo).

La tabella riassuntiva spiega infine il meccanismo di commutazione dei risultati delle tabelle I e II sull'undicesimo periodo, e la differenza fra le due cifre adattate all'attuale biennio. Dividendo il minor incasso d'imposta con l'attuale regime e nel nono periodo per 84.661 si ha la media pro capite ; moltiplicando tale media per 96.000 (contribuenti del biennio di tassazione 1961/62) si ottiene il minor incasso d'imposta in base al regime odierno, ma prospettato nell'undicesimo periodo (finca F della tabella riassuntiva).

Analogo procedimento per la modifica proposta. Si divide innanzitutto il minor incasso causato dalla revisione, però nell'ambito sempre della statistica 1958, per 84.661 e si ha pure qui la media pro capite (ovviamente più alta della precedente) ; moltiplicando tale media ancora per 96.000 si giunge al minor incasso d'imposta derivante dalla modifica e prospettato nell'undicesimo periodo (finca I della tabella riassuntiva).

Operati tali conteggi se ne deduce che il costo della modifica dell'art. 19 non può essere altro che la differenza tra le cifre indicate nelle due suddette finche :

Fr.	4.818.912,—
— »	4.655.952,—
<u>= Fr.</u>	<u>162.960,—</u>

Il sistema di commutazione dei risultati delle tabelle singole allo scopo di prospetarli sull'undicesimo periodo è naturalmente identico in tutti gli articoli oggetto della riforma. Ci basta quindi averne fornito la spiegazione *una tantum*, discutendo dell'articolo 19.

Art. 28

Le cosiddette « deducibilità generali » — come la legge tributaria indica nella rubrica gli sgravi previsti dal citato articolo — si riferiscono ad un gruppo quanto mai vario di oneri a carico del soggetto d'imposta. Nel suo complesso tuttavia (ad eccezione della materia disciplinata alla lettera a), la norma che ora trattiamo concerne i sacrifici finanziari che vengono sopportati per scopi essenzialmente di previdenza. Questo minimo comun denominatore permette di definire l'art. 28 come quello degli « oneri assicurativi ». Così — in sostanza — lo riconoscono anche le iniziative e mozioni, le quali vertono in misura preponderante sull'accennato aspetto previdenziale ; sia quando esso assume la forma di trattate sul salario (contributi alle casse pensioni ed alle assicurazioni di diritto pubblico), sia quando si manifesta nel senso di vere e proprie « spese vive » (premi versati agli istituti di diritto privato).

Del tutto nuovo ed estraneo all'attuale impostazione legislativa è per contro un elemento fatto valere dalle iniziative Lafranchi e Visani: la deduzione delle spese di malattia, in tutte le loro diverse manifestazioni (onorari medici, cure dentarie, degenze ospedaliere, costo dei medicinali, ecc.). Le due iniziative divergono nella procedura suggerita: l'on. Lafranchi propone un minimo di 200,— franchi annui, stabilendo che la deduzione si applichi agli importi che superano tale limite; gli onorevoli Visani e confirmatari preferiscono invece determinare un ammontare massimo dello sgravio, e lo fissano in 2.000,— franchi, sempre computati annualmente.

Il Consiglio di Stato non può — per ragioni che saranno diffusamente spiegate — condividere queste tesi. Esso rimane fedele al concetto dell'art. 28 quale oggi è inteso, e attua l'opera di revisione nel campo propriamente assicurativo.

La soluzione che abbiamo deciso di scegliere rende giustizia — occorre sottolinearlo — ad un'esigenza che si era andata sempre più accentuando nell'animo del contribuente ticinese, e apporta a quest'ultimo un beneficio che non esitiamo a ritenere notevole. Del resto il nostro stesso mancato consenso alla detrazione delle spese di malattia se da un lato si riallaccia a considerazioni di contenuto prevalentemente tecnico, dall'altro — come sarà possibile constatare — è fondato sulla preoccupazione di garantire a coloro che sopportano oneri siffatti un ancora più efficace alleviamento dell'aggravio fiscale.

Che gli attuali limiti massimi di deduzione configurati alla lettera c) fossero divenuti insufficienti è argomento di tale immediata evidenza da non meritare più ampio cenno.

L'espansione dei redditi intervenuta in seguito alle note vicende congiunturali ha determinato, per le attività dipendenti, un correlativo aumento delle trattenute alle casse pensioni o ai fondi di previdenza, istituiti in numero sempre maggiore dalle imprese private.

Di fronte a tale fenomeno il persistere delle cifre di 500,— e 600,— franchi, concesse rispettivamente ai celibi e ai coniugati per far valere i loro carichi di previdenza, ha significato fin qui o la riduzione a cifre irrisorie del margine di detrazione dei premi connessi ad assicurazioni di diritto privato, o addirittura l'impossibilità di recuperare sotto forma di sgravio tributario la somma globale annua rimasta bloccata presso il datore di lavoro.

La situazione non si presenta in veste migliore per coloro che esercitano professioni indipendenti. E' vero che costoro possono — almeno entro certi limiti — portare in deduzione gli oneri assicurativi facendoli figurare come spese necessarie a conseguire il reddito (già citata applicazione dell'art. 21, lett. a) L.T.); però l'osservazione formulata per i salariati resta in gran parte valida anche nei confronti degli altri contribuenti, solo che si consideri la forte incidenza di premi alla quale è inevitabile soggiacere per garantirsi prestazioni analoghe alle indennità di pensionamento.

Abbiamo affrontato questo stato di cose con l'attenzione e la comprensione che le circostanze imponevano; la nostra proposta di elevare fino a 900,— franchi per i celibi e 1.400,— franchi per i coniugati le quote previste alla lettera c) dell'art. 28, rappresenta in effetti un miglioramento di non lieve entità. (Il limite massimo dei celibi subisce un rialzo dell'80 %; quello dei coniugati del 133,3 %).

Non ultimo pregio della riforma che vi sottoponiamo ci sembra essere il più marcato distacco che con essa verrebbe a crearsi — rispetto alla disciplina attuale — tra i limiti superiori di deduzione dei quali fruiscono le due suddette categorie di soggetti d'imposta. (In cifre assolute si passerebbe dalla differenza di 100,— franchi ad una di 500,—; in rapporti percentuali, dal 20 al 55,5 %). Ne conseguirebbe un giustificato maggior riguardo verso quei contribuenti che hanno carichi di famiglia.

Incontestabile la necessità di parificare fiscalmente i versamenti legali effettuati all'assicurazione invalidità con quelli AVS, ammettendo che anche i primi vengono dedotti nella misura del 100%. A ciò si provvede con un'opportuna completazione del disposto della lettera b).

La revisione dell'art. 28 — come detto in precedenza — non comprende una detrazione specifica delle spese di malattia.

Passiamo ad esaminare i motivi che ci hanno indotti a prendere questa decisione.

Osserviamo innanzitutto che i calcoli che dovrebbero condurre a definire l'ambito di applicazione di una simile riforma sono alla mercè di elementi talmente imponderabili da rendere dubbia l'attendibilità di qualsiasi concreto suggerimento. Pur tenendo conto del limite di alea forzatamente implicito in ogni indagine avente per oggetto una materia così vasta e complessa come quella fiscale il Consiglio di Stato è dell'opinione che su questo particolare problema il predetto limite sia di molto superato e rifiuta — conseguentemente — di agire in base a puri dati di congettura. Ma accanto a un motivo del genere un altro ne occorre, nel quale la prevalenza non spetta più a riflessioni di natura formale (anche se valide e importanti), bensì proprio al nostro intento di meglio soddisfare i comprensibili desideri espressi da coloro che hanno subito sacrifici finanziari in seguito a malattia.

La procedura di condono — già attualmente applicata — è secondo noi più idonea che non la deducibilità delle spese mediche, ospedaliere, ecc. a raggiungere quei fini che sono perseguiti dalle iniziative Lafranchi e Visani. Facciamo rilevare che con il condono si può concedere un alleviamento immediato dell'onere fiscale; con la deduzione delle spese mediche in sede di accertamento si dovrebbe invece attendere il successivo biennio di tassazione per far valere la propria richiesta. (E in campo comunale l'attesa sarebbe ancora più lunga, per via della posticipazione di computo dell'imposta comunale rispetto alla cantonale). Con il condono si può giungere — caso per caso (dal momento che mediante esso entrano in considerazione determinati contribuenti in situazioni particolari) — ad una percentuale di esonero assai elevata (anche il 100%); mentre ripartendo su tutti i contribuenti la deduzione delle spese di malattia si arriverebbe ad un beneficio "pro capite" molto più ridotto. Inoltre, i condoni sono concessi quando si manifesta un disagio vero e proprio, mentre la deduzione delle spese di malattia andrebbe sì a favore di tutti (e fin qui non vi sarebbe nulla da eccepire), ma in modo speciale dei contribuenti con redditi cospicui, che godrebbero — per il gioco delle aliquote — di un vantaggio più marcato: quest'ultimo risultato non è esattamente desiderabile, e comunque sarebbe socialmente inopportuno perché i ceti più modesti beneficerebbero in proporzione minore della ventilata riforma. Una statistica eseguita in base alle domande di condono introdotte nel 1960 permette di constatare che su 1.705 domande presentate 1.604 — vale a dire il 94,08% — provenivano da contribuenti il cui reddito lordo non superava i 12.000,— franchi. (Si rifletta alla differenza di « valore reale » che rappresentava detta cifra nel 1960 in confronto, ed es., al momento di entrata in vigore della legge tributaria).

La medesima statistica mette in luce l'importanza della procedura di condono come mezzo attraverso il quale i contribuenti possono far valere agli effetti fiscali le spese sopportate a causa di malattia. Sempre riferendoci alle 1.705 domande presentate nel 1960, notiamo che 1.430 — pari all'83,87% — indicavano come origine principale o addirittura esclusiva del disagio creatosi delle spese mediche, ospedaliere, farmaceutiche, ecc.

E' vero che il numero dei contribuenti ticinesi i quali debbono far fronte ad oneri finanziari in seguito a malattie è ben superiore a quello rilevabile dall'ac-

cennata statistica dei condoni 1960; ma è altrettanto vero che una gran parte di essi può tollerare l'aggravio economico grazie all'intervento delle casse malati. La procedura di consono viene appunto incontro ai bisogni di quella rimanente parte di soggetti d'imposta per i quali le spese di carattere sanitario hanno superato i limiti di sopportabilità nel bilancio familiare.

Poichè si è accennato al tema delle casse malati è utile sottolineare come l'aumento del limite massimo di deduzione degli oneri assicurativi favorirà un più ampio ricorso a tale misura di previdenza sociale; ciò significherà — in ultima analisi — la prestazione di un migliore aiuto ai malati meno abbienti. Questa considerazione rivela un ulteriore motivo per preferire la soluzione riformatrice da noi proposta.

Certuni ritengono che la deduzione delle spese di malattia sarebbe auspicabile per gli stessi lavori di accertamento, in quanto fornirebbe l'occasione per raccogliere preziose informazioni riguardanti coloro che esercitano professioni sanitarie. A tale opinione si può facilmente obiettare che la raccolta di materiale informativo avviene anche per il tramite della procedura di consono: anzi, per una siffatta via si riescono a scoprire le notizie di maggior interesse. Dove poi non giunge l'addentellato del consono a fornire ragguagli ai funzionari con compiti di tassazione suppliscono già ora in misura soddisfacente (e con fondate migliori prospettive per i prossimi periodi) i contatti tra le istanze fiscali e le casse malati, tanto pubbliche quanto private.

Per il calcolo dell'onere finanziario causato dalle proposte di modifica dell'art. 28 formulate dal Consiglio di Stato è innanzitutto da consultare la tabella III. In essa, basandosi sul numero di contribuenti che nel nono periodo hanno fatto valere fiscalmente degli oneri assicurativi (dato desunto dalla statistica tributaria 1958), si ripartiscono le deduzioni in tre gruppi di cifre: deduzioni sino a Fr. 499,—; deduzioni da Fr. 500,— a Fr. 599,—; deduzioni di Fr. 600,— (anche questo elemento è ripreso dal volume riferentesi alla statistica citata). In ognuno dei tre gruppi di deduzioni e in ogni stratificazione di redditi si ha il totale delle detrazioni effettuate e l'onere subito (minore incasso d'imposta), ottenuto quest'ultimo con l'applicazione dell'aliquota di categoria. Le deduzioni globali sommano così a Fr. 14.780.140,—; il minore incasso complessivo a franchi 928.784,05.

Sempre sulla base della statistica tributaria 1958 la tabella IV fornisce il calcolo del minore incasso d'imposta che sarebbe stato provocato — con l'attuale regime legislativo — se i contribuenti, sia celibi che sposati, avessero fatto valere integralmente le deduzioni consentite dall'art. 28 L.T. Vengono qui operate le due ripartizioni di contribuenti (coniugati e non coniugati); in ognuna di tali ripartizioni si moltiplica il numero dei soggetti d'imposta delle singole categorie di reddito per il massimo consentito di deduzione (500,— o 600,— franchi), ed al risultato così ottenuto si applica la corrispondente aliquota. In definitiva figura un minor incasso globale di Fr. 1.517.850,— (450.105,— per i celibi; 1.067.745,— per gli sposati). Rispetto a questa somma complessiva della tabella IV i franchi 928.784,05, di cui alla tabella precedente, rappresentano il 61,19 %.

Se dall'esame della statistica tributaria 1958 il numero dei contribuenti che hanno fatto ricorso all'art. 28 risulta assai inferiore a quello complessivo, e se le deduzioni vi appaiono utilizzate nel solo rapporto del 61,19 % le ragioni vanno ricercate, secondo noi, in due fattori che hanno influito sul nono periodo. Innanzitutto in tale periodo sono state numerose le tassazioni di categoria, causate da dipendenti che nel biennio di computo erano passati al servizio di diversi datori di lavoro, con conseguente mancata presentazione del certificato di salario. In secondo luogo il nono periodo ha registrato molte tassazioni d'ufficio, eseguendo le quali non è possibile (specie nei confronti degli indipendenti) raggiungere i limiti massimi di detrazione.

La tabella V riguarda il calcolo del minore incasso d'imposta originato dall'applicazione del nostro progetto di riforma dell'art. 28, però ancora nell'ambito del periodo di tassazione 1957-1958. Le risultanze, già accennate, del biennio in questione erano perciò da tener presenti. Il numero dei contribuenti che, nel nono periodo, hanno fatto ricorso alle deduzioni è ripetuto in questa tabella. In essa si computano invece i massimi di detrazione consentiti dal nuovo regime legislativo. Le operazioni sono proceduralmente identiche a quelle delle tabelle III e IV, e danno un minor incasso totale di Fr. 3.301.594,—.

La tabella riassuntiva permette — con il metodo già illustrato a proposito dell'art. 19 — di prospettare nell'undicesimo periodo il minore incasso del nono calcolato con il regime legislativo attuale (le due finche D e F). La stessa cosa avviene per quanto concerne il minore incasso, sempre del nono periodo, dato dalla riforma e computato in base alla tabella V (finche G e I). La differenza tra i due risultati così commutati dà il minore incasso assoluto causato dalla modifica e prospettato nell'undicesimo periodo :

Fr.	3.743.712,—
— »	1.053.120,—
<u>=</u>	<u>Fr. 2.690.592,—</u>

(Segnalandoli con un asterisco abbiamo voluto indicare anche gli oneri della riforma, sia nel nono periodo (finca G) sia nell'undicesimo (finca I), ottenuti applicando l'utilizzo delle deduzioni nella sola misura del 61,19 %, vale a dire tenendo conto della seconda risultanza particolare della statistica 1958. Logico che il minor incasso assoluto venga in tal modo ridotto a Fr. 1.237.632,—).

A nostro giudizio le argomentazioni svolte in sede di giustificazione della modifica proposta, e il doveroso ossequio a certi dati statistici del nono periodo portano a concludere che la riserva prudenziale del 10 % aggiunta nella tabella riassuntiva assuma particolare importanza proprio in relazione agli oneri assicurativi.

Art. 30

Alla « deduzione iniziale » prevista dalla lettera a) di detta norma non viene conferita una particolare importanza nel complesso delle richieste formulate in Gran Consiglio per la modifica della legge tributaria. Infatti, dei sei documenti elencati all'inizio del presente messaggio soltanto due, e precisamente la mozione Monetti e l'iniziativa Visani e confirmatari, chiedono la revisione di tale disposto.

Da parte nostra ci permettiamo di dissentire da così scarso interesse. Le considerazioni che abbiamo esposto per dimostrare la fondatezza del rifiuto di concedere un rialzo della percentuale di esonero dell'art. 19 trovano — si può dire — il loro naturale completamento in un più accentuato rilievo dato alla riforma della deduzione iniziale. Lo sgravio operante in questa sede non è in disarmonia con le esigenze di una legislazione tributaria rettammente intesa, nè la sua ragion d'essere rischia di venir posta in discussione dagli sviluppi futuri dell'apparato fiscale. Nella misura in cui proponiamo di attuarlo esso permette d'altronde di soddisfare le giuste aspettative di quei contribuenti che, per motivi superiori alla nostra volontà, non hanno tratto alcun beneficio dalla rettifica dell'art. 19. Il miglioramento di situazione per i redditi sino a 12.000,— franchi non è indifferente.

Dal punto di vista formale abbiamo preferito ridurre le classi di reddito da otto a quattro. Lo svilimento della moneta ha sminuito la portata pratica di molte differenziazioni ancora comprensibili allorchè venne votata la legge 8 marzo 1954, che introdusse appunto le otto classi attuali al posto delle sei decise

dalla Commissione speciale e adottate dal Gran Consiglio nel 1950. (Oggi non si giustifica più — ad esempio — una classe dei « redditi sino a Fr. 2.000,— »).

Proprio per il mutato valore effettivo del numerario non condividiamo il suggerimento dell'iniziativa degli onorevoli Visani e confirmatari, i quali vorrebbero addirittura peggiorare la disciplina attuale per quanto concerne i redditi oltre 12.000,— franchi. La proposta del Consiglio di Stato lascia qui le cose invariate.

La nuova scala della deduzione iniziale risulterebbe la seguente :

redditi sino a	Fr. 6.000,—	Fr. 1.500,—
redditi da Fr. 6.001,— a	Fr. 12.000,—	Fr. 1.200,—
redditi da Fr. 12.001,— a	Fr. 15.000,—	Fr. 600,—
redditi oltre	Fr. 15.000,—	Fr. 400,—

Per calcolare il costo della riforma dell'art. 30, lettera a), occorre per prima cosa riferirsi alla tabella VI, da cui risulta il minor incasso con il regime attuale e nell'ambito del nono periodo. La sistematica delle operazioni della tabella è di elementare facilità, e non vale la pena di illustrarla. Il minor incasso è di franchi 3.969.113,—.

La tabella VII — a parità di procedimento — dà il minor incasso determinato, tuttora nel nono periodo, dalla riforma suggerita dal Consiglio di Stato : Fr. 5.337.570,—.

Il minor incasso assoluto, come dire il costo reale della modifica proposta — prospettato nell'undicesimo periodo — è logicamente indicato nella tabella riassuntiva. Anche qui non stiamo più a ripetere la spiegazione della procedura seguita, che è identica a quella usata per gli articoli 19 e 28.

La differenza tra le due finche I e F fornisce questi dati :

	Fr. 6.052.416,—
— »	4.500.710,—
<hr/>	
=	Fr. 1.551.706,—

Le revisione della lettera b) dell'art. 30 (« deduzione per la famiglia ») è chiesta dalle iniziative Pellegrini Angelo e confirmatari, e Lafranchi, nonché dalla mozione Fraschina. Si propone un aumento dello sgravio e una più favorevole ripartizione dei limiti di reddito nelle tre classi.

Il Consiglio di Stato, pur non accogliendo tale opinione, suggerisce d'introdurre nella legge una variante che sarà esaminata nell'ambito dell'art. 32 e che, a nostro modo di vedere, è in grado di soddisfare ancor meglio — in via concreta — i desiderata impliciti nelle proposte parlamentari.

Art. 32

Le proposte formulate in Gran Consiglio per la revisione della deduzione per figli o persone a carico divergono, prima ancora che sul *quantum* dell'ulteriore sgravio da concedere, sulla stessa procedura da seguire.

L'iniziativa Pellegrini Angelo e confirmatari, e l'iniziativa Lafranchi riconfermano l'attuale sistema di operare la deduzione in sede di esazione ; riducendo cioè l'importo che il contribuente deve versare in base all'imponibile computatogli. Viene stabilita la somma fissa di Fr. 20,— per ogni figlio o persona a carico.

La mozione Fraschina e l'iniziativa Visani e confirmatari prevedono invece di abbandonare il procedimento oggi in vigore e di attuare la deduzione in sede di accertamento ; vale a dire di detrarre dal reddito che rimane dopo che sono stati eseguiti tutti i precedenti sgravi tot franchi per ogni figlio o persona a carico. In altre parole questa specifica deduzione non costituirebbe più qualcosa di estraneo e di posticipato rispetto al lavoro di determinazione

dell'imponibile, ma si inserirebbe anch'essa nel complesso delle operazioni che il tassatore deve svolgere a tal fine. Come misura di sgravio la mozione Frascina propone di detrarre Fr. 700,— per ogni figlio e Fr. 500,— per ogni persona a carico; l'iniziativa Visani e confirmatari Fr. 500,— sia per i figli che per le persone a carico.

All'esposizione delle proposte del Consiglio di Stato e al loro commento vogliamo anteporre un breve istoriato delle vicende attraverso le quali è passata la materia in esame quando si trattò di introdurre nel Cantone una nuova legislazione fiscale.

- 1) L'avamprogetto del 20 febbraio 1940 prevedeva (art. 26) la riduzione in sede di esazione.
- 2) Il progetto del 7 maggio 1948 prevedeva al contrario (art. 31, lettera c) la deduzione in sede di accertamento.

All'art. 32 lo stesso progetto 7.5.1948 disponeva però (sotto la rubrica « deduzioni massime ») che :

« Le deduzioni di cui all'art. 31 (*cioè quella iniziale, quella per la famiglia, e quella per i figli — operate tutte e tre sul reddito netto*) possono essere praticate sino ai limiti massimi seguenti :

reddito fino a	Fr. 2.000,—	80 % del reddito netto
reddito da Fr. 2.000,— a Fr. 3.000,—		65 % del reddito netto
reddito da Fr. 3.000,— a Fr. 4.000,—		50 % del reddito netto
reddito da Fr. 4.000,— a Fr. 5.000,—		40 % del reddito netto
reddito da Fr. 5.000,— a Fr. 6.000,—		30 % del reddito netto
reddito da Fr. 6.000,— a Fr. 8.000,—		20 % del reddito netto
reddito da Fr. 8.000,— a Fr. 10.000,—		10 % del reddito netto ».

- 3) Il testo allegato al rapporto commissionale del 18 febbraio 1950 (testo sul quale si svolsero i dibattiti granconsigliari) tornava alla riduzione in sede di esazione.

Simile idea non è tuttavia partita nè dalla Commissione speciale, nè dalla Sottocommissione nominata per l'esame degli articoli 31, 32 e 33 del progetto 7 maggio 1948. Si tratta di una proposta del Dipartimento finanze. Lo dichiara l'on. Galli nella seduta 8 marzo 1949, a Bellinzona, della predetta Sottocommissione, aggiungendo che una proposta del genere veniva elaborata « per fare in modo che le limitazioni di cui al precedente art. 32 (*l'art. 32 del progetto 7 maggio 1948*) non si estendessero ai figli. L'unica possibilità di conciliare la tesi contraria all'estensione delle limitazioni ai figli con quella che tutti debbano pagare qualcosa era quella di adottare il sistema applicato dal Canton San Gallo, di praticare cioè la deduzione sulla tassa e non sull'imponibile ».

- 4) Il testo uscito dai dibattiti granconsigliari del 28 marzo / 11 aprile 1950, e quello della legge 8 marzo 1954 sono rimasti fedeli al sistema della riduzione in sede di esazione.

Da parte nostra si era in un primo tempo prospettata l'ipotesi del passaggio alla deduzione in sede di accertamento. Ci sembrava che detta soluzione non mancasse di taluni pregi, primo fra tutti quello di un'omogeneità con le riforme attuate nell'ambito dei rimanenti articoli, tutte quante imperniate sul concetto dell'abbattimento di una quota di imponibile. Inoltre, era difficile sottrarsi ad una certa qual suggestione originata dal fatto che la maggior parte delle leggi tributarie dei Cantoni confederati operano la deduzione per figli nel senso descritto.

Il Consiglio di Stato aveva tuttavia ritenuto opportuno scostarsi dal metodo di un importo fisso, suggerito così dall'iniziativa Visani e confirmatari (franchi 500,—) come dalla mozione Fraschina. (Quest'ultima differenza si gl'importi da dedurre a seconda che si tratti di figlio o di persona a carico, ma lascia immutata — in ognuna delle due categorie — la somma che va dedotta e che è stabilita in Fr. 700,—, rispettivamente Fr. 500,—).

Il progetto introduceva perciò una forma scalare di detrazione, con importi che andavano man mano aumentando dal primo figlio o persona a carico fino al quarto, per rimanere poi fissi dopo questo numero.

Delineati in tal modo i termini della revisione rimaneva pur sempre un punto in cui la stessa era fonte di preoccupazioni: intendiamo alludere alle conseguenze che un ulteriore elemento di flessione dei redditi in campo cantonale avrebbe avuto sulle finanze dei Comuni. Si poteva obiettare, è vero, che la diminuzione causata dalla modifica dei presenti articoli sarebbe stata compensata da un contemporaneo rialzo d'imponibile derivante dai progressi prevedibili nell'opera di accertamento. Ma era altrettanto giustificato rispondere che il migliore accertamento avrebbe inciso soprattutto nei Comuni già relativamente favoriti per la presenza di interessanti attività economiche o di contribuenti con forti cespiti di entrate, mentre ne avrebbero beneficiato in molto minor misura gli enti locali più poveri. In questi Comuni di limitate risorse finanziarie un calo troppo sensibile nel gettito complessivo dell'imposta cantonale poteva determinare — anche facendo astrazione da un'espansione del fabbisogno — un aumento del moltiplicatore in misura così accentuata da mettere in forse, per i contribuenti interessati, i vantaggi fiscali ottenuti dallo Stato. La prospettiva non si poteva certo definire consona agli scopi perseguiti dai presentatori delle iniziative e mozioni, nè a quelli fatti propri dal Consiglio di Stato.

Rilievi statistici da noi ordinati se da un lato permisero di stabilire che il temuto danno alle finanze comunali poteva dirsi contenuto in limiti ancora sopportabili, dall'altro costituirono una specie di avvertimento in quanto dimostrarono che procedendo oltre nella riduzione dell'imponibile gli accennati effetti negativi si sarebbero manifestati in modo grave.

Successivamente a questa che potremmo chiamare la prima fase di studio per una riforma dell'art. 32 il Consiglio di Stato si è trovato nella necessità di procedere a più ampie concessioni in tema di « deduzione iniziale » (art. 30, lettera a) dovendo — per i noti motivi — situare soprattutto in tale sede il beneficio a favore dei redditi modesti. Un'operazione del genere andava fatta, per forza di cose, nell'ambito dell'accertamento, e significava un nuovo, più sensibile calo del reddito. Di conseguenza le ripercussioni per i Comuni avrebbero superato i limiti raggiunti nello stadio anteriore dei progetti di modifica: ciò che era assolutamente da evitare.

Vista l'impossibilità di eseguire una flessione dell'imponibile sia nella deduzione iniziale che in quella per figli e persone a carico non ci restava altro da fare che mantenere, per l'articolo 32, l'attuale sistema di riduzione in sede di esazione.

La nostra proposta abbandona la forma scalare di riduzione commisurata al numero dei figli e persone a carico per adottare come nuovo criterio differenziatore il reddito dell'avente diritto. Vengono stabilite due classi di redditi: fino a Fr. 6.000,—, e oltre tale limite; nella prima è concessa una riduzione di imposta di Fr. 30,— per ogni figlio o persona a carico, nella seconda lo sgravio è di Fr. 20,— (sempre per ogni figlio o persona a carico).

(Notiamo, di transenna, che tre sono i Cantoni confederati i quali operano in sede di esazione la deduzione in esame: il già citato San Gallo (Legge tributaria, art. 34); Neuchâtel (idem, art. 35); e Vallese (idem, art. 29).

Dalla riforma che proponiamo i bassi redditi ricevono un beneficio sostanzioso. Se prendiamo un contribuente della classe di redditi fino a 6.000,— franchi e con due figli o persone a carico vediamo che la riduzione d'imposta (ben inteso in sede cantonale) passa — rispetto alle norme ora in vigore — da franchi 20,— a 60,—. Con tre figli o persone a carico la differenza è da 35,— a 90,— franchi; con quattro figli o persone a carico, si va da 50,— a 120,— franchi.

La validità del paragone tracciato consiste nel suo riferirsi a tre categorie doppiamente significative di soggetti d'imposta. Esse infatti concernono degli oneri familiari già abbastanza sensibili (più di un figlio o persona a carico), e sono quelle nelle quali si raggruppano più numerosi i contribuenti che hanno aggravii di tale misura. (Da quest'ultimo punto di vista interviene una marcata diminuzione a cominciare dai cinque figli o persone a carico: cfr. — per maggiori dettagli — la tabella VIII in allegato al presente messaggio).

Non si deve d'altra parte dimenticare che le classi di redditi stabilite per l'applicazione del nuovo art. 32 esprimono le cifre d'imponibile, come risultato di tutte le altre deduzioni concesse. La riduzione per figli o persone a carico assicura quindi buone agevolazioni anche a proventi lordi di una certa entità.

Si è detto più sopra che il Consiglio di Stato — pur non accogliendo in via formale le proposte Lafranchi, Pellegrini Angelo e Frascina intese a riformare la lettera b) dell'art. 30 (« deduzione per la famiglia ») — suggerisce una variante che in pratica soddisfa ancor meglio le esigenze implicite in tali proposte. Questa variante consiste nell'estendere la deduzione prevista nell'art. 32 anche rispetto ai figli fino al ventiquattresimo anno di età, « quando gli stessi — è detto nel disegno di legge — completano il ciclo di scuola secondaria superiore, oppure seguono studi di ordine accademico o di perfezionamento professionale ».

Con siffatto provvedimento il termine "famiglia" viene interpretato in modo più equo, perchè si attribuisce la dovuta importanza alla presenza dei figli, in considerazione soprattutto dell'onere derivante dalla loro istruzione.

Si tratta di una disposizione che compare per la prima volta nella nostra legge tributaria e che riteniamo sarà accolta con favore; essa può definirsi un corollario della modifica attuata con il primo capoverso della nuova stesura dell'art. 32.

Quando affermiamo di voler mettere in risalto la presenza dei figli nella comunità familiare diamo implicitamente un'altra giustificazione al nostro proposito di lasciare immutata la lettera b) dell'art. 30. Se concedessimo delle agevolazioni in tale campo verrebbero a fruirne anche le famiglie senza figli (il testo parla semplicemente di « contribuenti coniugati », la dizione « prole affidata » riferendosi solo ai divorziati). Ora la mancanza di figli è proprio il fatto che permette molto sovente ai coniugi di lavorare entrambi, e di conseguire perciò redditi notevoli non compensati da particolari impegni di natura finanziaria. Un fenomeno del genere è reso più frequente dalle attuali contingenze economiche di pieno impiego. Questa constatazione spiega la nostra riluttanza a favorire tale categoria di contribuenti (già d'altronde beneficiata dal complesso della riforma), e lascia maggiormente apprezzare la soluzione che abbiamo scelto.

Aggiungiamo a puro titolo abbondanziale che la mancanza di attività lucrativa è condizione richiesta per l'applicazione del disposto concernente i figli agli studi. Poichè tale norma si inserisce nella medesima *ratio legis* che presiede all'attuale articolo 32, essa non può non ripeterne le caratteristiche di struttura.

La limitazione dell'età al ventiquattresimo anno corrisponde al periodo normale di conclusione del ciclo universitario, e non ci sembra necessiti di ulteriori spiegazioni.

Per quanto riguarda l'imposta comunale manteniamo il sistema della riduzione fissa di Fr. 10,— per ogni figlio o persona a carico, senza distinzione di classi di reddito.

Così facendo intendiamo appunto evitare quelle conseguenze negative per il bilancio dei Comuni (specie dei piccoli) che si sono dianzi descritte, e che ci hanno indotto a preferire la deduzione in sede di esazione. Tra l'altro gli enti locali applicano il moltiplicatore sull'imposta cantonale quale risulta prima della riduzione per figli e persone a carico concessa dallo Stato; con ciò essi non subiscono alcun pregiudizio dal miglioramento di detto sgravio.

Date tali premesse, non abbiamo ritenuto inopportuno ripetere in sede comunale l'agevolazione avente per oggetto i figli che perfezionano la propria istruzione.

La modifica dell'art. 32 ha reso necessaria una diversa sistematica nella redazione di questa norma.

Innanzitutto si sono dovuti capovolgere i termini di esposizione del presupposto, descrivendo in precedenza la situazione del contribuente anziché la procedura di deduzione.

In secondo luogo si è raccolta nei due capoversi la disciplina inerente l'imposta cantonale; e per quella dell'imposta comunale si è aggiunto un paragrafo, meglio adatto a marcarne la più accentuata differenza.

Ai fini di determinare il costo della modifica dell'art. 32 servono le tabelle VIII, IX e X, integrate da quella riassuntiva.

La tabella VIII indica il costo della suddetta norma con l'attuale regime legislativo e nell'ambito del nono periodo. Il procedimento di calcolo è semplicissimo, consistendo nel moltiplicare il numero dei contribuenti che hanno tot figli e persone a carico per la corrispondente somma detratta dall'imposta. Il totale è di Fr. 444.825,—.

La tabella IX fornisce il costo della modifica, sempre nell'ambito del nono periodo. Per ogni posizione riferentesi a un certo numero di figli e persone a carico si distinguono le due classi di reddito (fino a 6.000,— franchi; oltre 6.000,— franchi). Si moltiplicano i contribuenti di ciascuna classe per la somma che va in riduzione dell'imposta, e così via. Il totale è qui di Fr. 1.081.350,—.

Nella tabella riassuntiva le due somme di Fr. 444.825,— e di Fr. 1.081.350,— vengono prospettate sull'undicesimo periodo, seguendo la procedura di commutazione adottata per tutti gli altri articoli. Si ha in tal modo la cifra di franchi 504.384,— (finca F) per il costo dell'art. 32 con l'attuale regime legislativo prospettato nel periodo di tassazione 1961/62. Il costo dell'articolo in questione modificato come alle nostre proposte diventa — con prospezione all'undicesimo periodo — di Fr. 1.226.112,— (finca I).

La differenza dà il risultato seguente :

	Fr. 1.226.112,—
— »	504.384,—
<u>= Fr.</u>	<u>721.728,—</u>

Questa cifra si riferisce però al solo primo capoverso.

Occorre ancora stabilire il costo dell'estensione della deduzione ai figli agli studi (secondo capoverso). A tale scopo fa stato la tabella X. Essa indica che — nel 1961 — i figli oltre il diciottesimo anno per i quali si può fruire della riduzione d'imposta erano 1.710. La media per figlio, in base alla tabella IX, risulta essere di Fr. 26,80; moltiplicando questo importo per 1.710,— si ottiene il costo del citato secondo capoverso, che è di Fr. 45.828,—. Non è necessaria alcuna commutazione, essendo i dati relativi ai figli agli studi già desunti dal periodo di tassazione in corso.

Il costo complessivo della modifica dell'art. 32 si ottiene sommando i due ammontari parziali che abbiamo ricostruito :

	Fr. 721.728,—
+	» 45.828,—
=	<u>Fr. 767.556,—</u>

L'iniziativa Visani e confirmatari tratta anche dell'art. 12 della legge tributaria, proponendo che :

- a) nel caso in cui marito e moglie esercitano un'occupazione a carattere dipendente in modo totale o prevalente il loro reddito, comprese le entrate derivanti da precedenti rapporti di servizio, le rendite di invalidità e AVS, sia imposto separatamente ;
- b) siano pure imposti separatamente la sostanza e il relativo reddito dei figli minorenni che vivono in economia domestica comune con i genitori.

Da parte nostra non possiamo condividere queste tesi.

Il 18 dicembre 1952 gli onorevoli Barchi, Fedele e Agustoni presentavano una mozione tendente a dissociare, nella tassazione, i redditi del lavoro, le sostanze e i redditi delle sostanze dei coniugi, non solo in caso di divorzio o di separazione dei beni decretata dal giudice, ma anche in caso di separazione dei beni contrattuale. Nel messaggio n. 730 del 31 dicembre 1957 veniva proposta la reiezione di tale mozione, ritirata successivamente dallo stesso on. Barchi con lettera 11 aprile 1961 indirizzata al presidente della Commissione speciale in materia tributaria di codesto Gran Consiglio.

Per gli aspetti comuni tanto all'iniziativa Visani quanto alla mozione Barchi rimandiamo alle considerazioni contenute nel citato messaggio ; soprattutto ai richiami delle norme di diritto civile che hanno influito su questa parte della legislazione fiscale.

L'aspetto specifico del suggerimento avanzato dagli onorevoli Visani e confirmatari è riscontrabile nella premessa che entrambi i coniugi svolgano attività lucrativa, in tutto o in misura preponderante a titolo dipendente.

Osserviamo — a tale proposito — che oggi giorno un'alta percentuale di famiglie prendono simile decisione non perchè spinte da una situazione di disagio economico, bensì per il desiderio di procurarsi determinati beni che restano di carattere superfluo anche se sono maggiormente diffusi che non in passato. Inoltre, l'occupazione fuori casa tanto del marito che della moglie diventa più agevole (ed è in concreto più frequente) quando non vi sono figli, e di conseguenza il bilancio familiare risulterebbe meno oneroso pur con un unico cespite di entrate.

A queste condizioni non vediamo motivi sufficienti per concedere vantaggi di ordine fiscale che si manifesterebbero soprattutto in una sensibile attenuazione della progressività dell'aliquota. Aggiungasi che la divisione delle partite fiscali potrebbe portare, in non pochi casi, ad un abuso nella deduzione di cui all'art. 19, con palese ingiustizia nei confronti degli altri contribuenti.

Facciamo un esempio già basato sulla nuova redazione del suddetto articolo.

FAMIGLIA X

Unico reddito è quello del marito, che esercita attività lucrativa dipendente con un salario esattamente accertato di Fr. 25.000,—. La dedu-

zione dell'art. 19 è del 20 % ; su Fr. 25.000,— essa dovrebbe sommare a Fr. 5.000,—. Vale però qui la regola che fissa un limite massimo di detrazione; conseguentemente la deduzione di cui può profittare la famiglia X ammonta a Fr. 4.000,—.

FAMIGLIA Y

Vi confluiscono due redditi : quello del marito e quello della moglie. Entrambi i redditi provengono da attività lucrative dipendenti, con salario esattamente accertato. Salario del marito Fr. 15.000,— ; salario della moglie Fr. 10.000,— ; somma dei due salari Fr. 25.000,—. La deduzione dell'art. 19 gioca per entrambi i salari in modo assoluto. Il marito può così fruire di una deduzione di Fr. 3.000,— ; la moglie di una deduzione di Fr. 2.000,—. Di conseguenza la deduzione di cui può profittare la famiglia Y ammonta a Fr. 5.000,—.

A pari capacità contributiva il secondo nucleo familiare gode — immunitatamente — di un trattamento fiscale più favorevole.

Notisi che riducendo il volume dei redditi in seguito alla divisione delle partite ne conseguirebbe una più vantaggiosa influenza anche di tutte le altre deduzioni (in modo particolare di quella iniziale, prevista dalla lettera a) dell'articolo 30).

Da ultimo avvertiamo che con un'eventuale modifica dell'art. 12 nel senso proposto dall'iniziativa Visani l'abuso circa la detrazione accordata ai redditi di lavoro dipendente esattamente accertabili assumerebbe un'ampiezza notevole nelle cosiddette « S. A. di famiglia » (molto diffuse nel Cantone). In esse basterebbe indicare, accanto al marito, la moglie quale compartecipe — naturalmente stipendiata — dell'attività aziendale per godere di una duplice deduzione. E' per giunta valida l'osservazione formulata riguardo ai rimanenti sgravi.

Questo per le anonime familiari già esistenti ; ma vi sarebbe poi da attendersi che altre ne vengano fondate, in considerazione delle allettanti agevolazioni tributarie rese possibili da una riforma dell'articolo in esame.

I motivi chiariti nel messaggio 31 dicembre 1957 in risposta alla mozione Barchi e confirmatari bastano, a nostro parere, per giustificare una non adesione all'iniziativa Visani nel punto in cui essa chiede la tassazione separata della sostanza e del relativo reddito dei figli minorenni che vivono in economia domestica comune con i genitori. Possiamo tutt'al più soggiungere che a salvaguardare gl'interessi del minorenne di fronte ad eventuali atteggiamenti scorretti della persona che esercita la patria potestà sono sufficienti le norme civili che prevedono l'intervento dell'istanza tutoria.

Il Consiglio di Stato — per le ragioni di cui sopra — propone al Gran Consiglio di non modificare il testo dell'articolo 12 della legge tributaria.

Ci sembra logico iniziare la parte conclusiva del presente messaggio esponendo in riassunto il costo della riforma che sottoponiamo alla vostra approvazione.

Abbiamo proceduto ad un duplice conteggio, calcolando da un lato — per l'art. 28, lettera c) — un'utilizzazione completa dei limiti di deduzione degli oneri assicurativi ; dall'altro attenendoci — in base alle risultanze della statistica tributaria 1958 — ad un'utilizzazione dei predetti limiti nella sola misura del 61,19 %. In entrambi i casi aggiungiamo quella riserva prudenziale del 10 % di cui è stato fatto cenno nella descrizione del metodo seguito per determinare il numero dei contribuenti dell'undicesimo periodo.

I risultati ottenuti sono i seguenti :

A) Utilizzazione completa della deduzione prevista alla lett. c) dell'art. 28		B) Utilizzazione al 61,19 % della deduzione prevista alla lett. c) dell'art. 28	
Art. 19	Fr. 162.960,—	Art. 19	Fr. 162.960,—
Art. 28	» 2.690.592,—	Art. 28	» 1.237.632,—
Art. 30	» 1.551.706,—	Art. 30	» 1.551.706,—
Art. 32	» 767.556,—	Art. 32	» 767.556,—
Totale	Fr. 5.172.814,—	Totale	Fr. 3.719.854,—
Riserva prudenziale del 10 %	Fr. 517.281,—	Riserva prudenziale del 10 %	Fr. 371.985,—
Totale ottenuto calcolando la riserva	Fr. 5.690.095,—	Totale ottenuto calcolando la riserva	Fr. 4.091.839,—

Di tutti gli sgravi trattati in questa revisione della legislazione fiscale, quello dell'art. 28, lettera c) è l'unico non operato d'ufficio dal tassatore, e una previsione a suo riguardo acquista di conseguenza maggiore difficoltà.

Riteniamo di non poter escludere a priori che il ricorso alla detrazione degli oneri di carattere assicurativo e previdenziale avvenga ad un livello superiore alla quota generale di utilizzo riscontrata nel nono periodo, ma inferiore al nuovo limite massimo concesso.

Per tale considerazione, nonchè per la circostanza di aver dovuto esporre cifre differenziate nel calcolo riassuntivo, pensiamo sia opportuno stabilire delle medie tra i risultati sopra descritti. La prima media è quella fra i due totali delle ipotesi A) e B), non maggiorati della riserva prudenziale; la seconda media riguarda gli stessi totali, ma con l'aggiunta della riserva.

Se applichiamo il medesimo procedimento alle due medie così calcolate ne risulta una «media generale» la quale, più di ogni altra cifra, può ritenersi idonea ad esprimere il costo complessivo della riforma prospettato nell'undicesimo periodo.

Graficamente le suddette operazioni si possono riprodurre nel seguente modo:

Prima media Fr. 5.172.814,— → Fr. 4.446.334,— ← Fr. 3.719.854,—

↓

Media Fr. 4.668.650,— generale

↑

Seconda media Fr. 5.690.095,— → Fr. 4.890.967,— ← Fr. 4.091.839,—

(A titolo indicativo possiamo aggiungere una proiezione del costo totale delle riforme nel prossimo biennio di tassazione: 1963/64. Rifacendoci al criterio esposto in sede di commento dell'art. 19 calcoliamo a 100.000 i contribuenti del citato biennio (dodicesimo periodo). Rispetto ai contribuenti dell'undicesimo periodo (96.000) l'aumento di 4.000 unità è pari al 4,16 %.

Se applichiamo questa proporzione percentuale alla « media generale » del costo per il biennio in corso, cioè ai Fr. 4.668.650,—, otteniamo una cifra di circa 200.000,— franchi. Di tale cifra occorre appunto maggiore il nostro calcolo riassuntivo dell'undicesimo periodo per ottenere la « media generale » del costo delle modifiche nel 1963/64).

Con l'attuale progetto di modifica della legge tributaria il Consiglio di Stato confida di aver ragionevolmente accolto le pressanti istanze ricevute in questi ultimi tempi.

Sul piano tecnico le variazioni da noi introdotte alle mozioni ed iniziative sono dettate dal desiderio di rendere più efficiente il lavoro compiuto. Dopo quanto si è già detto non occorre soffermarsi su tale punto.

Sul piano finanziario il sacrificio di gettito viene fissato, a nostro giudizio, al giusto limite tra le comprensibili esigenze del contribuente ticinese e i compiti gravosi e urgenti che il Cantone è chiamato a risolvere. E' vero che i progressi nell'accertamento, specie se accompagnati da un'ulteriore espansione economica, permetteranno di attenuare le conseguenze negative per le finanze statali; ma è pure incontestabile che mai prima d'ora il paese ha dovuto affrontare una mole così impegnativa di opere pubbliche come quelle preventivate per l'immediato futuro. La loro descrizione, e l'indicazione particolareggiata delle spese che ognuna di esse comporta, è contenuta alle pagine 3 e 4 del messaggio n. 1042, pubblicato in data 21 marzo 1962. Ci sia qui consentito di richiamare l'importo globale degli oneri: esso ammonta a Fr. 304.900.000,—, ripartiti nel decennio 1961/1970. In simili condizioni qualunque maggior aggravio non pienamente giustificato sarebbe oltremodo sconsigliabile.

L'Esecutivo è cosciente del fatto che la presente riforma non esaurisce tutte le necessità di adattamento e di perfezionamento del nostro diritto fiscale.

A parte le proposte avanzate in sede parlamentare e che attendono di essere esaminate, altri punti, sia nelle norme di merito che in quelle di procedura, hanno palesato — attraverso la prassi — lacune o inesattezze alle quali è opportuno porre rimedio.

L'amministrazione cantonale delle contribuzioni, quale istanza competente, sta completando le necessarie indagini e formulerà a tempo debito le proprie conclusioni.

Ci permettiamo di accennare brevemente a due problemi particolari:

- 1) Il testo dell'art. 7, cifra 1, lettera d), della legge tributaria afferma che sono tenute al pagamento dell'imposta le persone fisiche « che, non avendo domicilio, esercitano o fanno esercitare un'attività lucrativa organizzata e continuativa nel Cantone ». La limitazione contenuta nella norma impedisce di colpire i guadagni, spesso notevoli, conseguiti soprattutto in seguito a manifestazioni artistiche e sportive da soggetti che si trattengono da noi per pochissimo tempo, a volte solo per qualche ora. Il fenomeno si manifesta con accentuata frequenza e non può lasciare indifferenti.
- 2) La facoltà di eseguire ispezioni e perizie è garantita all'Autorità di tassazione dall'art. 35, cpv. 1, della legge di procedura tributaria; vi si dice però che « le indagini possono estendersi ai cinque anni o esercizi precedenti quelli di computo o di decesso ». Anche qui è rilevabile una lacuna che impedisce di approfondire il lavoro di accertamento, non consentendo di prendere visione di una più aggiornata documentazione riguardante il contribuente. Del resto tutta la materia che si riferisce alle ispezioni e perizie dev'essere disciplinata con maggiore ampiezza. L'apparato fiscale è impegnato a migliorare le tassazioni, ma è necessario rendersi conto — una volta

per sempre — che i risultati sarebbero più sicuri se fosse possibile valersi di mezzi d'indagine ai quali non è dato attualmente ricorrere.

Più di una volta si è rimproverato al Consiglio di Stato di procedere a piccole dosi nelle modifiche della legislazione tributaria, anzichè affrontare una riforma di portata generale.

Una simile critica può sembrare a prima vista abbastanza fondata, ma appare ben diversa se sottoposta ad attento esame.

Le riforme fondamentali, quelle veramente di struttura, sono state effettuate con la promulgazione delle leggi 11 aprile 1950 e 23 novembre 1953. Nessuno pretende di affermare che con i testi suddetti si sia raggiunta la perfezione nel campo delle norme fiscali; è però innegabile che essi hanno significato l'introduzione nel Ticino di un diritto tributario modernamente inteso, abbandonando sistemi oramai vietati (imposizione principale della sostanza; mancanza di un regolare dialogo tra Autorità di tassazione e contribuenti) e facendo partecipare il nostro Cantone a quel movimento rinnovatore cui l'emanazione del decreto IDN aveva dato l'avvio in tutta la Svizzera.

Stabilite in tal modo le fondamenta del nuovo edificio era nella logica stessa delle cose che la prassi di applicazione, l'interpretazione giurisprudenziale, il sopravvenire di fattori economici e sociali allora non prevedibili avrebbero man mano suggerito gli opportuni adattamenti.

Siamo del parere che nell'ambito della pubblica amministrazione nessun'altra materia, e di riflesso nessun'altra legislazione, sia così poco « statica » come quella fiscale. Fermi restando i concetti base, dai quali è impossibile scostarsi senza rinnegare tutto l'insieme dell'ordinamento, le altre disposizioni debbono costantemente essere rivedute, affinché non manchino di attualità rispetto alle esigenze e situazioni manifestatesi.

E' proprio per informarci a questo principio che scegliamo la via delle revisioni parziali. Esse hanno il pregio di permettere un'azione tempestiva, attuata nei punti dove più urgente si rivela la necessità di modifiche.

Una riforma che riguardasse molteplici aspetti implicherebbe un periodo di preparazione necessariamente assai prolungato e correrebbe il rischio di intervenire con rimedi già superati o in fase di superamento. Vi sarebbe inoltre una minore omogeneità nel lavoro, a tutto scapito della documentazione e dell'approfondimento, che non crediamo siano elementi da sottovalutare.

Non siamo d'altronde i soli a seguire un tale ordine di idee. Nel Canton Basilea-Città, ad es., la legge tributaria — promulgata il 22 dicembre 1949 — ha subito nello spazio di poco più di cinque anni sei revisioni parziali, aventi per oggetto problemi particolari e tutte articolate in pochi paragrafi. (Legge 28 gennaio 1955, con modifica del cpv. 1 del § 64; Legge 10 febbraio 1955, con modifica del cpv. 3 del § 3 e del cpv. 1, lettera c, del § 44; Legge 12 gennaio 1956, con modifica del cpv. 1, lettera a, del § 44, del cpv. 3 del § 44 e del § 68; Legge 9 gennaio 1958, con introduzione di un § 51a, aggiunta di un cpv. 3 al § 59, modifica del cpv. 2 del § 81; Legge 10 aprile 1958, con aggiunta di un cpv. 3 al § 84; Legge 24 giugno 1960, con modifica del cpv. 1, lettera b, cifra 2 del § 1, del cpv. 2 del § 70, e introduzione di un § 77a). Il 26 gennaio 1962 sono ancora stati riveduti i paragrafi concernenti gli sgravi fiscali.

Analoghi procedimenti sono seguiti dalla quasi totalità dei Cantoni confederati. (Il Vallese ha sì introdotto nel 1960 una nuova legge tributaria, ma per sostituire quella del 10 novembre 1903).

L'inserimento nella riforma che vi sottoponiamo delle osservazioni circa la richiesta di modifica dell'articolo 12 non è in contrasto con le tesi qui sostenute; si è solo voluto continuare e concludere una discussione apertasi con la presentazione della mozione Barchi e confirmatari.

Per il rimanente è nostra intenzione di mantenere fede ai propositi che vi abbiamo esposto. A seconda dei casi sarà data la precedenza o a questioni sollevate in sede parlamentare, oppure ad altre venute alla luce attraverso l'esperienza amministrativa; avendo sempre come obiettivo principale il miglior aggiornamento possibile della nostra legislazione tributaria.

Quanto all'oggetto del presente messaggio riteniamo di avervi chiarito in misura sufficiente — sia con le argomentazioni accompagnanti ogni singolo articolo che con le tabelle di calcolo — il problema sul quale siete chiamati a decidere.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra adesione all'annesso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Cioccarei

Il Consigliere Segretario di Stato :
Stefani

LEGGE
che modifica gli articoli 19, 28, 30 e 32
della Legge tributaria dell' 11 aprile 1950

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 8 maggio 1962 n. 1056 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1. — L'art. 19, capoverso 1, della legge tributaria dell'11 aprile 1950 è così modificato :

Art. 19

Deducibilità

Il reddito degl'impiegati e operai a stipendio o salario esattamente accertato, compresi i proventi realizzati in via di compensazione, quali le indennità per perdita di salario e di guadagno, gli assegni provenienti da assicurazione contro la disoccupazione, ecc., nonché le entrate a dipendenza di precedente rapporto di servizio e gli eventuali redditi accessori di cui all'art. 18, è soggetto all'imposta nella sola ragione di otto decimi, con un massimo di deduzione di Fr. 4.000,—, quando l'ammontare del reddito stesso sia comprovato in tutti i suoi componenti mediante ineccepibili attestazioni delle fonti da cui derivano.

Art. 2. — L'art. 28, capoverso 1, lettere b) e c) della legge tributaria dell'11 aprile 1950 è così modificato :

Art. 28

Deducibilità
generali

Dal reddito netto accertato in base alle disposizioni precedenti sono inoltre deducibili per il domiciliato nel Cantone, in quanto non già altrimenti computati :

- b) i versamenti legali all'assicurazione vecchiaia e superstiti, e all'assicurazione invalidità;
- c) i premi di assicurazione sulla vita, contro gl'infortuni, malattie, i contributi di assicurazione contro la disoccupazione, i contributi alle casse pensioni, vecchiaia e superstiti e casse di previdenza, fino a un massimo di Fr. 900,— per i celibi e Fr. 1.400,— per i coniugati.

Art. 3. — L'art. 30, capoverso 1, lettera a), della legge tributaria dell'11 aprile 1950 è così modificato :

Art. 30

Deduzione
iniziale
e per famiglia

Dal reddito netto, stabilito in base alle norme precedenti, sono generalmente deducibili per i domiciliati nel Cantone, ad esclusione delle persone imposte in base al consumo :

- a) Deduzione iniziale :
Sono esonerati dal pagamento dell'imposta sul reddito gl'importi seguenti :

redditi sino a		Fr. 6.000,—	Fr. 1.500,—
redditi da	Fr. 6.001,— a	Fr. 12.000,—	Fr. 1.200,—
redditi da	Fr. 12.001,— a	Fr. 15.000,—	Fr. 600,—
redditi oltre	Fr. 15.000,—		Fr. 400,—

Art. 4. — L'art. 32 della legge tributaria dell'11 aprile 1950 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 32

Deduzione per figli e persone a carico

Se il contribuente ha figli al disotto dei 18 anni senza attività lucrativa, o se egli provvede al mantenimento di persone interamente invalide o ricoverate, l'imposta dovuta subisce le seguenti riduzioni :

- a) redditi fino a Fr. 6.000,— :
Fr. 30,— per ogni figlio o persona a carico;
- b) redditi oltre Fr. 6.000,— :
Fr. 20,— per ogni figlio o persona a carico.

Questa deduzione vale anche nei confronti dei figli fino al ventiquattresimo anno di età, quando gli stessi completano il ciclo di scuola secondaria superiore, oppure seguono studi di ordine accademico o di perfezionamento professionale.

§. Per l'imposta comunale la riduzione è di Fr. 10,— per ogni figlio o persona a carico. Il disposto del secondo capoverso del presente articolo è applicabile anche in tale sede.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1. gennaio 1963.

Tabella I

CALCOLO DEL COSTO DETERMINATO DALLA DEDUZIONE DEL 20%, DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LT

BASE DI CALCOLO : Statistica tributaria 1958

Rilievo speciale della Remington Rand AG., Zurigo

REGIME ATTUALE

Reddito imponibile	Redditi lordi meno AVS		Pensioni e rendite meno AVS		Redditi Pensioni e rendite		Deduzioni	Ali- quote	Costo	Osservazioni	
	Nro Contr.	Importo	Nro Contr.	Importo	Nro Contr.	Importo totale					
— / 1.000,—	6.881	15.235.900,—	1.908	3.209.300,—	8.789	18.445.200,—	3.689.040,—	4,— %	147.561,60	20 % Redd./Pens./Rendite	
1.001 / 2.000,—	10.278	36.527.300,—	1.695	3.961.200,—	11.973	40.488.500,—	8.097.700,—	4,5 %	364.396,50	20 % Redd./Pens./Rendite	
2.001 / 3.000,—	9.520	47.053.200,—	1.312	4.189.100,—	10.832	51.242.300,—	10.248.460,—	5,— %	512.423,—	20 % Redd./Pens./Rendite	
3.001 / 4.000,—	6.968	42.603.900,—	952	3.827.900,—	7.920	46.431.800,—	9.286.360,—	5,5 %	510.749,80	20 % Redd./Pens./Rendite	
4.001 / 5.000,—	5.071	37.544.200,—	603	2.737.200,—	5.674	40.281.400,—	8.056.280,—	6,— %	483.376,80	20 % Redd./Pens./Rendite	
5.001 / 6.000,—	4.029	34.369.100,—	435	2.200.200,—	4.464	36.569.300,—	7.313.860,—	6,5 %	475.400,90	20 % Redd./Pens./Rendite	
6.001 / 7.000,—	2.301	21.798.400,—	291	1.579.400,—	2.592	23.377.800,—	4.675.560,—	7,— %	327.289,20	20 % Redd./Pens./Rendite	
7.001 / 8.000,—	1.588	16.394.300,—	206	1.211.900,—	1.794	17.606.200,—	3.521.240,—	7,5 %	264.093,—	20 % Redd./Pens./Rendite	
8.001 / 9.000,—	891	9.830.300,—	116	600.200,—	1.007	10.430.500,—	2.086.100,—	8,— %	166.888,—	20 % Redd./Pens./Rendite	
9.001 / 10.000,—	752	8.846.200,—	101	549.200,—	853	9.395.400,—	1.879.080,—	8,5 %	159.721,80	20 % Redd./Pens./Rendite	
10.001 / 15.000,—	{	778	10.463.800,—	121	742.150,—	899	11.205.950,—	2.241.190,—	9,— %	201.707,10	20 % Redd./Pens./Rendite
		778	10.463.800,—	121	742.150,—	899	11.205.950,—	2.157.600,—		194.184,—	
15.001 / 20.000,—	459	7.399.700,—	113	744.200,—	572	8.143.900,—	1.372.800,—	9,5 %	130.416,—	Nro. Contr. x 2.400,—	
20.001 / 25.000,—	199	3.748.400,—	67	240.000,—	266	3.988.400,—	638.400,—	10,— %	63.840,—	Nro. Contr. x 2.400,—	
25.001 / 30.000,—	81	1.881.800,—	28	192.300,—	109	2.074.100,—	261.600,—	10,5 %	27.468,—	Nro. Contr. x 2.400,—	
30.001 / 35.000,—	58	1.321.300,—	30	227.900,—	88	1.549.200,—	211.200,—	11,— %	23.232,—	Nro. Contr. x 2.400,—	
35.001 e più	134	4.396.600,—	59	519.100,—	193	4.915.700,—	463.200,—	11,5 %	53.268,—	Nro. Contr. x 2.400,—	
—	50.766	309.878.200,—	8.158	27.473.400,—	58.924	337.351.600,—	66.199.670,—	—	4.106.015,70	—	

Tabella II

CALCOLO DEL COSTO DETERMINATO DALLA DEDUZIONE DEL 20 %,
DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LT

Proposta del Consiglio di Stato

<i>Deduzioni</i>	<i>Aliquote</i>	<i>Costo</i>	<i>Osservazioni</i>
3.689.040,—	4,— %	147.561,60	20 % Redd. / Pens. / Rendite
8.097.700,—	4,5 %	364.396,50	20 % Redd. / Pens. / Rendite
10.248.460,—	5,— %	512.423,—	20 % Redd. / Pens. / Rendite
9.286.360,—	5,5 %	510.749,80	20 % Redd. / Pens. / Rendite
8.056.280,—	6,— %	483.376,80	20 % Redd. / Pens. / Rendite
7.313.860,—	6,5 %	475.400,90	20 % Redd. / Pens. / Rendite
4.675.560,—	7,— %	327.289,20	20 % Redd. / Pens. / Rendite
3.521.240,—	7,5 %	264.093,—	20 % Redd. / Pens. / Rendite
2.086.100,—	8,— %	166.888,—	20 % Redd. / Pens. / Rendite
1.879.080,—	8,5 %	159.721,80	20 % Redd. / Pens. / Rendite
4.482.380,—	9,— %	403.414,20	20 % Redd. / Pens. / Rendite
1.628.780,—	9,5 %	154.734,10	20 % Redd. / Pens. / Rendite
1.064.000,—	10,— %	106.400,—	Nro contrib. x 4.000,—
436.000,—	10,5 %	45.780,—	Nro contrib. x 4.000,—
352.000,—	11,— %	38.720,—	Nro contrib. x 4.000,—
772.000,—	11,5 %	88.780,—	Nro contrib. x 4.000,—
67.588.840,—	—	4.249.728,90	—

Tabella III

CALCOLO DEL COSTO DETERMINATO DALLA DEDUZIONE PER ONERI ASSICURATIVI, DI CUI ALL'ART. 28, LETT. C DELLA LT
REGIME ATTUALE

Reddito imponibile	Totale contri- buenti	Deduzioni sino a Fr. 499,—			Deduzioni da Fr. 500,— a Fr. 599,—			Deduzioni di Fr. 600,—			Totale deduzioni	Costo totale
		Cont.	Deduzioni	Costo	Cont.	Deduzioni	Costo	Cont.	Deduzioni	Costo		
— / 999,—	3.797	3.754	395.080,—	15.803,20	28	14.070,—	562,80	15	9.000,—	360,—	418.150,—	16.726,—
1.000 / 1.999,—	8.709	8.569	1.356.050,—	61.022,25	81	40.800,—	1.836,—	59	35.400,—	1.593,—	1.432.250,—	64.451,25
2.000 / 2.999,—	9.376	8.979	2.090.650,—	104.532,50	274	137.870,—	6.893,50	123	73.800,—	3.690,—	2.302.320,—	115.116,—
3.000 / 3.999,—	6.937	5.519	1.475.820,—	81.170,10	823	413.810,—	22.759,55	595	357.000,—	19.635,—	2.246.630,—	123.564,65
4.000 / 4.999,—	5.133	2.652	736.000,—	44.160,—	1.193	599.300,—	35.958,—	1.288	772.800,—	46.368,—	2.108.100,—	126.486,—
5.000 / 5.999,—	4.074	1.426	387.440,—	25.183,60	878	441.180,—	28.676,70	1.770	1.062.000,—	69.030,—	1.890.620,—	122.890,30
6.000 / 6.999,—	2.460	708	189.400,—	13.258,—	499	250.520,—	17.536,40	1.253	751.800,—	52.626,—	1.191.720,—	83.420,40
7.000 / 7.999,—	1.614	410	99.150,—	7.436,25	252	126.670,—	9.500,25	952	571.200,—	42.840,—	797.020,—	59.776,50
8.000 / 8.999,—	901	221	55.650,—	4.452,—	120	60.060,—	4.804,80	560	336.000,—	26.880,—	451.710,—	36.136,80
9.000 / 9.999,—	767	158	34.890,—	2.965,65	70	35.310,—	3.001,35	539	323.400,—	27.489,—	393.600,—	33.456,—
10.000 / 14.999,—	1.694	334	80.370,—	7.233,30	166	85.630,—	7.706,70	1.194	716.400,—	64.476,—	882.400,—	79.416,—
15.000 / 19.999,—	584	136	34.800,—	3.306,—	57	28.600,—	2.717,—	391	234.600,—	22.287,—	298.000,—	28.310,—
20.000 / 24.999,—	309	71	15.950,—	1.595,—	30	15.060,—	1.506,—	208	124.800,—	12.480,—	155.810,—	15.581,—
25.000 / 29.999,—	124	15	3.710,—	389,55	13	6.570,—	689,85	96	57.600,—	6.048,—	67.880,—	7.127,40
30.000 / 34.999,—	89	22	5.340,—	587,40	3	1.500,—	165,—	64	38.400,—	4.224,—	45.240,—	4.976,40
35.000	180	24	6.110,—	702,65	11	5.580,—	641,70	145	87.000,—	10.005,—	98.690,—	11.349,35
—	46.748	32.998	6.966.410,—	373.797,45	4.498	2.262.530,—	144.955,60	9.252	5.551.200,—	410.031,—	14.780.140,—	928.784,05

Tabella IV

CALCOLO DEL COSTO DELLA DEDUZIONE PER ONERI ASSICURATIVI (SECONDO IL REGIME ATTUALE)
che sarebbe stato determinato da un'utilizzazione integrale dei limiti massimi di detrazione consentiti dall'art. 28, lett. c della LT

Reddito imponibile	Calcolo delle ded. per celibi	Al.	Costo che sarebbe stato determinato	Calcolo delle ded. per sposati	Al.	Costo che sarebbe stato determinato
— / 999,—	901 x 500 = 450.500,—	4,— %	18.020,—	2.896 x 600 = 1.737.600,—	4,— %	69.504,—
1.000 / 1.999,—	5.757 x 500 = 2.878.500,—	4,5 %	129.532,50	2.952 x 600 = 1.771.200,—	4,5 %	79.704,—
2.000 / 2.999,—	4.472 x 500 = 2.236.000,—	5,— %	111.800,—	4.904 x 600 = 2.942.400,—	5,— %	147.120,—
3.000 / 3.999,—	2.627 x 500 = 1.313.500,—	5,5 %	72.242,50	4.310 x 600 = 2.586.000,—	5,5 %	142.230,—
4.000 / 4.999,—	1.612 x 500 = 806.000,—	6,— %	48.360,—	3.521 x 600 = 2.112.600,—	6,— %	126.756,—
5.000 / 5.999,—	838 x 500 = 419.000,—	6,5 %	27.235,—	3.236 x 600 = 1.941.600,—	6,5 %	126.204,—
6.000 / 6.999,—	478 x 500 = 239.000,—	7,— %	16.730,—	1.982 x 600 = 1.189.200,—	7,— %	83.244,—
7.000 / 7.999,—	234 x 500 = 117.000,—	7,5 %	8.775,—	1.380 x 600 = 828.000,—	7,5 %	62.100,—
8.000 / 8.999,—	126 x 500 = 63.000,—	8,— %	5.040,—	775 x 600 = 465.000,—	8,— %	37.200,—
9.000 / 9.999,—	49 x 500 = 24.500,—	8,5 %	2.082,50	718 x 600 = 430.800,—	8,5 %	36.618,—
10.000 / 14.999,—	143 x 500 = 71.500,—	9,— %	6.435,—	1.551 x 600 = 930.600,—	9,— %	83.754,—
15.000 / 19.999,—	43 x 500 = 21.500,—	9,5 %	2.042,50	541 x 600 = 324.600,—	9,5 %	30.837,—
20.000 / 24.999,—	21 x 500 = 10.500,—	10,— %	1.050,—	288 x 600 = 172.800,—	10,— %	17.280,—
25.000 / 29.999,—	8 x 500 = 4.000,—	10,5 %	420,—	116 x 600 = 69.600,—	10,5 %	7.308,—
30.000 / 34.999,—	2 x 500 = 1.000,—	11,— %	110,—	87 x 600 = 52.200,—	11,— %	5.742,—
35.000	4 x 500 = 2.000,—	11,5 %	230,—	176 x 600 = 105.600,—	11,5 %	12.144,—
—	17.315 x 500 = 8.657.500,—	—	450.105,—	29.433 x 600 = 17.659.800,—	—	1.067.745,—

Costo che sarebbe stato determinato riguardo ai celibi Fr. 450.105,—
 Costo che sarebbe stato determinato riguardo agli sposati Fr. 1.067.745,—
 Totale del costo che sarebbe stato determinato Fr. 1.517.850,—
 Costo effettivamente determinatosi Fr. 928.784,05 = 61,19 %

Tabella V

CALCOLO DEL COSTO DETERMINATO DALLA DEDUZIONE PER ONERI ASSICURATIVI,
DI CUI ALL'ART. 28, LETTERA C DELLA LT

Proposta del Consiglio di Stato

Reddito imponibile	Totale Contr.	Deduzioni di Fr. 900,—			Deduzioni di Fr. 1.400,—			Costo totale
		Celibi	Deduzioni	Costo	Sposati	Deduzioni	Costo	
— / 999,—	3.797	901	810.900,—	32.436,—	2.896	4.054.400,—	162.176,—	194.612,—
1.000 / 1.999,—	8.709	5.757	5.181.300,—	233.158,50	2.952	4.132.800,—	185.976,—	419.134,50
2.000 / 2.999,—	9.376	4.472	4.024.800,—	201.240,—	4.904	6.865.600,—	343.280,—	544.520,—
3.000 / 3.999,—	6.937	2.627	2.364.300,—	130.036,50	4.310	6.034.000,—	331.870,—	461.906,50
4.000 / 4.999,—	5.133	1.612	1.450.800,—	87.048,—	3.521	4.929.400,—	295.764,—	382.812,—
5.000 / 5.999,—	4.074	838	754.200,—	49.023,—	3.236	4.530.400,—	294.476,—	343.499,—
6.000 / 6.999,—	2.460	478	430.200,—	30.114,—	1.982	2.744.800,—	194.236,—	224.350,—
7.000 / 7.999,—	1.614	234	210.600,—	15.795,—	1.380	1.932.000,—	144.900,—	160.695,—
8.000 / 8.999,—	901	126	113.400,—	9.072,—	775	1.085.000,—	86.800,—	95.872,—
9.000 / 9.999,—	767	49	44.100,—	3.748,50	718	1.005.200,—	85.442,—	89.190,50
10.000 / 14.999,—	1.694	143	128.700,—	11.583,—	1.551	2.171.400,—	195.426,—	207.009,—
15.000 / 19.999,—	584	43	38.700,—	3.676,50	541	757.400,—	71.953,—	75.629,50
20.000 / 24.999,—	309	21	18.900,—	1.890,—	288	403.200,—	40.320,—	42.210,—
25.000 / 29.999,—	124	8	7.200,—	756,—	116	162.400,—	17.052,—	17.808,—
30.000 / 34.999,—	89	2	1.800,—	198,—	87	121.800,—	13.398,—	13.596,—
35.000	180	4	3.600,—	414,—	176	246.400,—	28.336,—	28.750,—
—	46.748	17.315	15.583.500,—	810.189,—	29.433	41.206.200,—	2.491.405,—	3.301.594,—

Costo di cui al calcolo Fr. 3.301.594,—
 Costo attuale Fr. 928.784,05
 Costo ulteriore Fr. 2.372.809,95

Tabella VI

CALCOLO DEL COSTO DETERMINATO DALLA « DEDUZIONE INIZIALE »,
DI CUI ALL'ART. 30, LETTERA A) DELLA LT

Regime attuale

<i>Reddito imponibile</i>	<i>Nro deduzioni</i>	<i>Importo singolo delle deduzioni</i>	<i>Totale deduzioni</i>	<i>Aliquote</i>	<i>Costo</i>
— / 1.000,—	10.785	1.200,—	12.942.000,—	4,— %	517.680,—
1.001 / 2.000,—	13.829	1.200,—	16.594.800,—	4,5 %	746.766,—
2.001 / 3.000,—	11.680	1.100,—	12.848.000,—	5,— %	642.400,—
3.001 / 4.000,—	8.795	1.100,—	9.674.500,—	5,5 %	532.097,50
4.001 / 5.000,—	6.474	1.000,—	6.474.000,—	6,— %	388.440,—
5.001 / 6.000,—	5.426	1.000,—	5.426.000,—	6,5 %	352.690,—
6.001 / 7.000,—	3.225	900,—	2.902.500,—	7,— %	203.175,—
7.001 / 8.000,—	2.273	900,—	2.045.700,—	7,5 %	153.427,50
8.001 / 9.000,—	1.117	800,—	893.600,—	8,— %	71.488,—
9.001 / 10.000,—	1.454	800,—	1.163.200,—	8,5 %	98.872,—
10.001 / 15.000,—	1.407	700,—	984.900,—	9,— %	88.641,—
	1.408	600,—	844.800,—		76.032,—
15.001 / 20.000,—	1.074	400,—	429.600,—	9,5 %	40.812,—
20.001 / 25.000,—	559	400,—	223.600,—	10,— %	22.360,—
25.001 / 30.000,—	261	400,—	104.400,—	10,5 %	10.962,—
30.001 / 35.000,—	164	400,—	65.600,—	11,— %	7.216,—
35.001 e più	349	400,—	139.600,—	11,5 %	16.054,—
—————	70.280	—	73.756.800,—	—	3.969.113,—

Tabella VII

CALCOLO DEL COSTO DETERMINATO DALLA « DEDUZIONE INIZIALE »,
 DI CUI ALL'ART. 30, LETTERA A) DELLA LT
 Proposta del Consiglio di Stato

<i>Reddito imponibile</i>	<i>Nro deduzioni</i>	<i>Importo singolo delle deduzioni</i>	<i>Totale deduzioni</i>	<i>Aliquote</i>	<i>Costo</i>
— / 1.000,—	10.785	1.500,—	16.177.500,—	4,— %	647.100,—
1.001 / 2.000,—	13.829	1.500,—	20.743.500,—	4,5 %	933.457,50
2.001 / 3.000,—	11.680	1.500,—	17.520.000,—	5,— %	876.000,—
3.001 / 4.000,—	8.795	1.500,—	13.192.500,—	5,5 %	725.587,50
4.001 / 5.000,—	6.474	1.500,—	9.711.000,—	6,— %	582.660,—
5.001 / 6.000,—	5.426	1.500,—	8.139.000,—	6,5 %	529.035,—
6.001 / 7.000,—	3.225	1.200,—	3.870.000,—	7,— %	270.900,—
7.001 / 8.000,—	2.273	1.200,—	2.727.600,—	7,5 %	204.570,—
8.001 / 9.000,—	1.117	1.200,—	1.340.400,—	8,— %	107.232,—
9.001 / 10.000,—	1.454	1.200,—	1.744.800,—	8,5 %	148.308,—
10.001 / 12.000,—	1.407	1.200,—	1.688.400,—	9,— %	151.956,—
12.001 / 15.000,—	1.408	600,—	704.000,—	9,5 %	63.360,—
15.001 / 20.000,—	1.074	400,—	429.600,—	10,— %	40.812,—
20.001 / 25.000,—	559	400,—	223.600,—	10,5 %	22.360,—
25.001 / 30.000,—	261	400,—	104.400,—	11,— %	10.962,—
30.001 / 35.000,—	164	400,—	65.600,—	11,5 %	7.216,—
35.001 e più	349	400,—	139.600,—	—	16.054,—
—	70.280	—	98.521.500,—	—	5.337.570,—

Tabella VIII

CALCOLO DEL COSTO DETERMINATO DALLA DEDUZIONE
PER FIGLI E PERSONE A CARICO, DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LT

Regime attuale

N. 9.355	contribuenti con 1 figlio o p.a.c.	(Fr. 10,—)	=	Fr. 93.550,—
N. 7.090	contribuenti con 2 figli o p.a.c.	(Fr. 20,—)	=	Fr. 141.800,—
N. 3.005	contribuenti con 3 figli o p.a.c.	(Fr. 35,—)	=	Fr. 105.175,—
N. 1.140	contribuenti con 4 figli o p.a.c.	(Fr. 50,—)	=	Fr. 57.000,—
N. 363	contribuenti con 5 figli o p.a.c.	(Fr. 70,—)	=	Fr. 25.410,—
N. 136	contribuenti con 6 figli o p.a.c.	(Fr. 90,—)	=	Fr. 12.240,—
N. 50	contribuenti con 7 figli o p.a.c.	(Fr. 110,—)	=	Fr. 5.500,—
N. 16	contribuenti con 8 figli o p.a.c.	(Fr. 130,—)	=	Fr. 2.080,—
N. 7	contribuenti con 9 figli o p.a.c.	(Fr. 150,—)	=	Fr. 1.050,—
N. 6	contribuenti con 10 figli o p.a.c.	(Fr. 170,—)	=	Fr. 1.020,—

N. 21.168 contribuenti con 40.342 (*) figli o persone a carico = Fr. 444.825,—

Media per figlio o persona a carico = Fr. 11,02

(*) Statistica tributaria 1958 = 40.589 figli o persone a carico con uguale deduzione.

Tabella IX

CALCOLO DEL COSTO DETERMINATO DALLA DEDUZIONE PER FIGLI E PERSONE A CARICO,
DI CUI ALL'ART. 32 DELLA LT

Proposta del Consiglio di Stato

Reddito imponible	1 figlio o p.a.c.		2 figli o p.a.c.		3 figli o p.a.c.		4 figli o p.a.c.		5 figli o p.a.c.	
	Cont.	Costo	Cont.	Costo	Cont.	Costo	Cont.	Costo	Cont.	Costo
— / 6.000,—	6.746	202.380,—	4.664	279.840,—	1.930	173.700,—	792	95.040,—	256	38.400,—
6.001,— e più	2.609	52.180,—	2.426	97.040,—	1.075	64.500,—	348	27.840,—	107	10.700,—
—	9.355	254.560,—	7.090	376.880,—	3.005	238.200,—	1.140	122.880,—	363	49.100,—

Reddito imponible	6 figli o p.a.c.		7 figli o p.a.c.		8 figli o p.a.c.		9 figli o p.a.c.		10 figli o p.a.c.	
	Cont.	Costo	Cont.	Costo	Cont.	Costo	Cont.	Costo	Cont.	Costo
— / 6.000,—	106	19.080,—	42	8.820,—	13	3.120,—	5	1.350,—	6	1.800,—
6.001,— e più	30	3.600,—	8	1.120,—	3	480,—	2	360,—	—	—,—
—	136	22.680,—	50	9.940,—	16	3.600,—	7	1.710,—	6	1.800,—

Costo di cui al presente calcolo . . . Fr. 1.081.350,—

Costo attuale Fr. 444.825,—

Maggior costo Fr. 636.525,—

Maggior costo prospettato nell'XI periodo : Fr. 721.728,—

(Media pro figlio o persona a carico Fr. 26,80)

Tabella X

CALCOLO DEL COSTO DETERMINATO DALLA DEDUZIONE
PER FIGLI AGLI STUDI, IN ETA' DAI 18 AI 24 ANNI

Media per figlio rilevata alla tabella IX	Fr. 26,80
— Studenti alle scuole secondarie superiori pubbliche	
— Studenti alle scuole secondarie superiori private	1.710
— Studenti alle Università svizzere ed estere	
— Studenti al Politecnico federale	

Costo : Fr. (26,80 x 1.710) = Fr. 45.828,—

Tabella riassuntiva

RICAPITOLAZIONE DEL COSTO DETERMINATO DALLE MODIFICHE DELLA LT

PROPOSTE DAL CONSIGLIO DI STATO

Art. LT	Genere della deduzione	Contr. IX periodo	Costo	Media pro capite	Costo prospettato nell'XI per. (Contrib. N. 96.000)	Costo determinato dalle modificazioni	Media pro capite	Costo determinato dalle modif. prospettato nell'XI periodo	Costo assoluto previsto per l'XI periodo
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
19	Redditi/Pensioni/Rendite	84.661	4.106.015,70	48,499	4.655.952,—	4.249.728,90	50,197	4.818.912,—	162.960,—
28 c	Oneri assicurativi	84.661	928.784,05	10,970	1.053.120,—	3.301.594,— *(2.020.245,—)*	38,997 23,862	3.743.712,— *(2.290.752,—)*	2.690.592,— *(1.237.632,—)*
30 a	Deduzione iniziale	84.661	3.969.113,—	46,882	4.500.710,—	5.337.570,—	63,046	6.052.416,—	1.551.706,—
32	Figli e persone a carico	84.661	444.825,—	5,254	504.384,—	1.081.350,—	12,772	1.226.112,—	721.728,—
32	Figli agli studi, in età dai 18 ai 24 anni	—	—,—	—,—	—,—	45.828,—	—,—	45.828,—	45.828,—
—	IN TOTALE	84.661	9.448.737,75	—,—	10.714.166,—	14.016.070,90 *(12.734.721,90)*	—,—	15.886.980,— *(14.434.020,—)*	5.172.814,— *(3.719.854,—)*
									517.281,— *(371.985,—)*
									5.690.095,— *(4.091.839,—)*

LEGGENDA

D : C = E
E x 96.000 = F
G : C = H
H x 96.000 = I
I - F = L

Riserva prudenziale
del 10 %

COSTO TOTALE

(*) 2.a variante con il 61,19 % del costo indicato sopra

